

**REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA**

**COMUNE DI MOGGIO UDINESE**



***REGOLAMENTO DI  
POLIZIA URBANA E RURALE***

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 23 di data 6 luglio 2018



## Sommario

<b>REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE</b> .....	<b>1</b>
<b>TITOLO I - GENERALITÀ</b> .....	<b>7</b>
Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione .....	7
Art. 2 - Espletamento del Servizio di polizia.....	7
Art. 3 - Ordinanze .....	7
Art. 4 - Norme Transitorie .....	7
<b>TITOLO II - AMBITI URBANI</b> .....	<b>9</b>
<b>CAPO I - NORME GENERALI PER GLI AMBITI URBANI</b> .....	<b>9</b>
Art. 5 - Poteri dell'Amministrazione .....	9
Art. 6 - Sicurezza e decoro .....	9
Art. 7 - Aeromodelli e droni.....	10
Art. 8 - Volantinaggio e distribuzione materiali divulgativi.....	10
Art. 9 - Negozi per soli adulti .....	11
Art. 10 - Divieto di abbandono e divieto di aggancio dei velocipedi a manufatti stradali ....	11
Art. 11 - Luminarie .....	12
Art. 12 - Addobbi e festoni .....	13
Art. 13 - Decoro e sicurezza degli edifici .....	13
Art. 14 - Minaccia di rovina di fabbricati .....	14
Art. 15 - Cataste di legna e orti.....	14
Art. 16 - Esposizione di panni e tappeti.....	15
Art. 17 - Pulizia dei portici .....	15
Art. 18 - Verde pubblico .....	15
Art. 19 - Sgombero neve.....	16
Art. 20 - Rami, siepi e alberi.....	16
Art. 21 - Pozzi, cisterne, vasche .....	17
Art. 22 - Recinzioni .....	17
Art. 23 - Oggetti mobili .....	17
Art. 24 - Caravan, auto-caravan, roulotte, tende, carri abitazione.....	18
<b>CAPO II - ATTIVITÀ, SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI</b> .....	<b>18</b>
Art. 25 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza .....	18
Art. 26 - Accattonaggio .....	18
Art. 27 - Campeggio .....	19
Art. 28 - Estensione del divieto di fumo.....	19
Art. 29 - Locali di intrattenimento e svago.....	19
Art. 30 - Mestieri girovaghi e venditori/rappresentanti a domicilio.....	20

<b>CAPO III - IGIENE E PUBBLICA INCOLUMITÀ .....</b>	<b>20</b>
Art. 31 - Pulizia ed igiene .....	20
Art. 32 - Conferimento dei rifiuti .....	21
Art. 33 - Verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto.....	21
<b>CAPO IV - EMISSIONI RUMOROSE.....</b>	<b>22</b>
Art. 34 - Attività e lavorazioni rumorose.....	22
Art. 35 - Emissioni rumorose derivanti da spettacoli ed intrattenimenti.....	22
Art. 36 - Strumenti musicali e pubblicità sonora .....	23
Art. 37 - Uso di dispositivi antifurto.....	23
Art. 38 - Sosta o fermata di veicoli a motore.....	23
<b>CAPO V - DISPOSIZIONI SUGLI ANIMALI .....</b>	<b>23</b>
Art. 39 - Detenzione dei cani all'interno di proprietà private.....	23
Art. 40 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi aperti al pubblico .....	24
Art. 41 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali .....	24
Art. 42 - Accertamento e smaltimento di animali morti.....	25
<b>TITOLO III - AMBITO RURALE .....</b>	<b>26</b>
<b>CAPO I - PROPRIETÀ AGRICOLA, PASCOLO, CACCIA, PESCA E APICOLTURA.....</b>	<b>26</b>
Art. 43 - Divieto di ingresso nei fondi altrui .....	26
Art. 44 - Ingresso nei fondi altrui per l'esercizio della caccia e della pesca .....	27
Art. 45 - Esercizio della caccia, della pesca, raccolta di funghi, lumache e rane.....	27
Art. 46 - Esercizio dell'apicoltura .....	27
Art. 47 - Frutti e piante caduti su fondi altrui.....	28
Art. 48 - Spigolature, rastrellature, raspollature .....	28
Art. 49 - Regolamentazione del pascolo vagante .....	28
Art. 50 - Sanzioni per pascolo abusivo.....	29
Art. 51 - Attraversamento del territorio con mandrie e greggi .....	30
Art. 52 - Pascolo su beni demaniali comunali .....	30
Art. 53 - Allevamento allo stato brado .....	30
Art. 54 - Pascolo in ore notturne.....	31
Art. 55 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi.....	31
Art. 56 - Colture agrarie ed allevamenti animali. Limitazioni. ....	31
Art. 57 - Distanze di rispetto nell'esercizio delle lavorazioni agricole .....	31
<b>CAPO II - ACCENSIONE DI FUOCHI, VIABILITÀ RURALE, MANUTENZIONI E PREVENZIONE DI MALATTIE ALLE PIANTE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI.....</b>	<b>32</b>
Art. 58 - Decoro paesaggistico .....	32
Art. 59 - Lotti non edificati di aree urbanizzate.....	32

Art. 60 - Mantenimento e cura dei terreni .....	32
Art. 61 - Misure di protezione contro la diffusione di organismi nocivi alle piante. Obbligo di comunicazione.....	33
Art. 62 - Norme per la prevenzione della diffusione ed il contenimento delle specie vegetali esotiche invasive.....	33
Art. 63 - Norme per la prevenzione della diffusione della zanzara tigre.....	33
Art. 64 - Accensione di fuochi.....	34
Art. 65 - Abbruciamento di materiale vegetale .....	34
Art. 66 - Strade private e vicinali.....	36
<b>CAPO III - AMBITI RURALI EDIFICATI E RICOVERI PER ANIMALI .....</b>	<b>36</b>
Art. 67 - Case rurali .....	36
Art. 68 - Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali.....	36
Art. 69 - Norme generali sui fabbricati rurali strumentali .....	36
Art. 70 - Allevamenti a carattere familiare e domestico - Igiene dei ricoveri.....	37
Art. 71 - Allevamenti familiari in zone residenziali .....	37
Art. 72 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare .....	38
Art. 73 - Divieto di attivazione di allevamenti .....	39
Art. 74 - Nuovi recinti per gli animali .....	39
Art. 75 - Depositi di foraggi e insilati.....	39
Art. 76 - Ricoveri per animali - Letamai .....	40
Art. 77 - Igiene delle stalle da latte.....	40
<b>CAPO IV - INTERVENTI FITOIATRICI E UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI REFLUI.....</b>	<b>40</b>
Art. 78 - Interventi fitoiatrici in ambito rurale ed urbano.....	40
Art. 79 - Divieti e limitazioni nell'uso dei prodotti fitosanitari .....	42
Art. 80 - Disposizioni sull'utilizzo di prodotti fitosanitari in ambito urbano.....	43
Art. 81 - Modalità per un corretto impiego di prodotti fitosanitari .....	44
Art. 82 - Disposizioni a tutela dell'agricoltura biologica.....	44
Art. 83 - Distanze di sicurezza a tutela delle acque .....	44
Art. 84 - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti.....	45
Art. 85 - Sconfinamento di miscele contenenti prodotti fitosanitari .....	45
Art. 86 - Salvaguardia di insetti pronubi .....	45
Art. 87 - Aspersione di esche avvelenate.....	46
Art. 88 - Utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici .....	46
Art. 89 - Concimazione o ammendamento con materiali fermentescibili e putrescibili .....	47

Art. 90 - Compostaggio domestico della componente organica dei rifiuti solidi urbani.....	47
Art. 91 - Divieti di utilizzazione dei letami e dei liquami .....	48
Art. 92 - Riutilizzo di fanghi di depurazione civile e industriale .....	48
Art. 93 - Depositi di foraggi e insilati.....	49
<b>CAPO V - TUTELA DEI CORSI D'ACQUA .....</b>	<b>49</b>
Art. 94 - Corpi idrici - definizioni e censimento .....	49
Art. 95 - Distanze per fossi, canali ed alberi e piantagioni a ciclo breve .....	50
Art. 96 - Divieti per fossi e canali.....	50
Art. 97 - Irrigazione .....	51
Art. 98 - Prelievo di materiale litoide per uso personale .....	51
Art. 99 - Prelievo di materiale legnoso fluitato .....	51
Art. 100 - Deflusso delle acque .....	51
Art. 101 - Scarico nei fossi .....	52
<b>CAPO VI - SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEL BOSCO, DEI BOSCHETTI E DELLE SIEPI E SENTIERISTICA .....</b>	<b>52</b>
Art. 102 - Definizione di bosco, siepe, filare, albero di pregio, prato stabile.....	52
Art. 103 - Gestione del bosco .....	53
Art. 104 - Gestione degli alberi di pregio .....	53
Art. 105 - Nuovi impianti arborei .....	54
Art. 106 - Gestione prati stabili .....	54
Art. 107 - Ambiti naturali tutelati.....	54
Art. 108 - Sentieristica CAI e locale.....	54
<b>TITOLO IV - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>56</b>
Art. 109 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative .....	56
Art. 110 - Contestazione e notificazione .....	56
Art. 111 - Pagamento in misura ridotta .....	56
Art. 112 - Rapporto e procedimento ingiuntivo.....	56
Art. 113 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino e/o adeguamento dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive....	57
Art. 114 - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze .....	57
Art. 115 - Inottemperanza all'ordinanza.....	57
Art. 116 - Classificazione delle sanzioni .....	58
Art. 117 - Entrata in vigore del Regolamento.....	63

## TITOLO I - GENERALITÀ

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale che nel proseguo del presente atto verrà chiamato “Regolamento” disciplina, in conformità con la legislazione nazionale e regionale, comportamenti ed attività dei cittadini, delle collettività, degli enti e delle imprese, al fine di tutelare la convivenza civile, l’incolumità pubblica, la fruibilità dei beni comuni, la qualità della vita, il patrimonio comunale e l’ambiente naturale.

### Art. 2 - Espletamento del Servizio di polizia

1. Il Servizio di polizia urbana e rurale rientra nell’ambito delle competenze dell’Ufficio della Polizia Locale che, nel perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1 del presente regolamento, è coadiuvato dai dipendenti Comunali addetti a tale attività, appositamente individuati dalla Giunta Comunale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell’ambito delle rispettive competenze.

### Art. 3 - Ordinanze

1. Il Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, gli sono demandati in materia edilizia, Polizia Locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all’applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento.
2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all’applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento sono emanate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, quando sono destinate ad un soggetto determinato.
3. Le ordinanze di cui al presente articolo devono avere i seguenti requisiti:
  - a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
  - b) devono essere motivate con l’esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l’indicazione delle norme di Regolamento di Polizia Urbana e Rurale violate;
  - c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.

### Art. 4 - Norme Transitorie

1. Il Sindaco ha facoltà di sospendere o integrare transitoriamente, per motivi o eventi straordinari, alcune norme presenti nel presente regolamento mediante ordinanza da esporre

all'albo comunale. Dette norme transitorie potranno avere durata non superiore a 60 giorni dalla data di emissione senza possibilità di proroga.



## TITOLO II - AMBITI URBANI

### CAPO I - NORME GENERALI PER GLI AMBITI URBANI

#### Art. 5 - Poteri dell'Amministrazione

1. Per ragioni di pubblica utilità, connesse alla disciplina del traffico veicolare, alla sicurezza dei cittadini ed alla prevenzione di eventi di danno, l'Amministrazione comunale può collocare, in via temporanea o permanente, sia sul suolo pubblico che su spazi privati adiacenti ad esso e previo preavviso, impianti di pubblica illuminazione, tabelle, reti tecnologiche, contenitori per rifiuti, elementi di arredo urbano e segnaletica stradale. Resta impregiudicato il riconoscimento di eventuali indennità previste dalla normativa in materia di espropriazioni per pubblica utilità, il proprietario non può opporsi alla collocazione degli elementi di cui al presente articolo sui propri beni immobili.

#### Art. 6 - Sicurezza e decoro

1. È fatto divieto a chiunque di:
  - a) manomettere o in altro modo danneggiare o rimuovere il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature e gli impianti su di esso, al di sopra di esso o al di sotto di esso, salvo il rilascio di apposita autorizzazione o concessione;
  - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati;
  - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontane, attrezzature di gioco, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni stradali o di pubblico interesse, elementi d'arredo, manufatti destinati a servizi pubblici o di pubblica utilità. I materiali autorizzati dovranno essere rimossi in ogni caso nel termine perentorio di 7 giorni a far data dal giorno successivo del termine del loro utilizzo;
  - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
  - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali od altri beni di rilevanza pubblica, luoghi di culto ed edifici privati di rilevanza storica o artistica, in difetto di specifica autorizzazione;
  - f) collocare o affiggere locandine o manifesti al di fuori degli spazi appositamente dedicati;
  - g) spostare, manomettere, danneggiare o rovesciare i contenitori dei rifiuti;
  - h) sedersi o sdraiarsi sul suolo pubblico o di pubblico passaggio, recando intralcio o disturbo alla circolazione di persone o veicoli, od ostruendo le soglie degli ingressi;
  - i) introdursi o fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i porticati e nelle scale degli edifici pubblici e privati per dormire e per compiere atti contrari alla pubblica decenza;
  - j) occupare, anche in via temporanea, gli spazi di pubblico transito veicolare o pedonale con oggetti che costituiscano intralcio o possano recare danno all'incolumità delle persone;
  - k) lanciare contro persone, animali e cose sostanze imbrattanti o che comunque possono arrecare loro offesa o molestia fatte salve le conseguenze penali legate a tali gesti;

- 1) attraversare i luoghi abitati con falci, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio, non opportunamente smontati e/o protetti.

#### **Art. 7 – Aeromodelli e droni**

1. Fermo quanto previsto dalle norme di cui alla sezione VII del Regolamento mezzi aerei a pilotaggio remoto di ENAC, è fatto divieto a chiunque di sorvolare con aeromodelli e droni ad essi assimilati, cioè dispositivi aerei a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi e salvo autorizzazione della Giunta Comunale, le zone residenziali, artigianali-industriali e le zone sottoposte a tutela ambientale al fine del rispetto della privacy, della quiete pubblica, della salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.
2. E' fatto divieto a chiunque avvicinare i mezzi aerei a pilotaggio remoto di cui al comma 1 a meno di 150 m da scuole, edifici socio-sanitari, parchi pubblici, antenne radiotelevisive, tralicci e linee elettriche, viabilità autostradale, stazioni radio base per la telefonia mobile e cantieri edili.

#### **Art. 8 - Volantinaggio e distribuzione materiali divulgativi**

1. I soggetti editori e distributori di pubblicazioni in genere, anche gratuite, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.
2. Le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi devono essere distribuiti esclusivamente con le seguenti modalità:
  - a) mediante consegna individuale a mano alle persone;
  - b) mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, postazioni, tavolini ecc. la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti.
3. E' fatto divieto di distribuire volantini, manifesti, propaganda elettorale, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sulle autovetture ed ogni altro tipo di veicoli.
4. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici nonché da parte di associazioni locali al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza. Nel caso delle associazioni locali è ammessa la sola distribuzione di comunicazioni legate ad iniziative senza scopo di lucro.
5. Il soggetto responsabile dell'attività di distribuzione e vendita di cui ai commi precedenti deve avvalersi di personale e collaboratori nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti.
6. I soggetti committenti della distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o di materiale pubblicitario quali volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi devono vigilare affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi.

7. I soggetti di cui al comma 6 rispondono in concorso, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, delle violazioni alle disposizioni del presente articolo quando risulti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi.
8. Fatta salva la sanzione pecuniaria l'autore della violazione è tenuto al ripristino dei luoghi a sue spese.

#### **Art. 9 - Negozi per soli adulti**

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente con modalità che consentano la necessaria riservatezza avendo cura, in particolare, che dalle vetrine, ingressi od espositori ovunque collocati, non sia possibile scorgere all'esterno dei locali dell'esercizio o negozio i prodotti messi in vendita.
2. Qualora la commercializzazione di tali prodotti avvenga in esercizi presso cui si commercializzano anche altri articoli in libera vendita, deve essere comunque salvaguardata la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.
3. E' vietata la pubblicità dell'esercizio commerciale o locale di vendita ad una distanza inferiore a 500 m da scuole, asili, luoghi di culto così come la stessa non può contenere immagini esplicite dei prodotti trattati.
4. La distanza è calcolata secondo il percorso pedonale più breve fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla relativa sanzione amministrativa e della violazione ne verrà data comunicazione al competente servizio per l'eventuale adozione di provvedimenti limitativi o sospensivi dell'autorizzazione all'attività.

#### **Art. 10 - Divieto di abbandono e divieto di aggancio dei velocipedi a manufatti stradali**

1. Ai fini di tutelare la fruibilità dello spazio urbano, è vietato lasciare in sosta sulle aree pubbliche o destinate all'uso pubblico velocipedi ed acceleratori di andatura, che, per il loro stato in mancanza di uno o più elementi atti alla circolazione si possano ritenere abbandonati.
2. Si considera abbandono il deposito ininterrotto dei velocipedi e degli acceleratori di andatura sulle aree di cui al comma 1 per più di 30 giorni, decorrenti dall'accertamento effettuato dagli operatori di Polizia Locale o da altro personale incaricato. Trascorso tale termine consegue la rimozione del mezzo da parte dell'Amministrazione comunale o di altro personale incaricato.
3. E' vietato agganciare velocipedi e acceleratori di andatura a monumenti e loro barriere di protezione, ai semafori, colonne e altri manufatti prospicienti gli immobili di rilevante valore architettonico. In ogni caso la loro sosta o fermata non deve arrecare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, limitare gli accessi alle entrate dei negozi, case,

passi carrai e la fruizione del marciapiede. Nei casi sopra citati e nel caso in cui la collocazione pregiudichi il decoro urbano, costituisca potenziale pericolo per la pubblica circolazione o possa arrecare danno a beni pubblici o di uso pubblico, anche limitandone l'uso, il velocipede o l'acceleratore di andatura potrà essere rimosso coattivamente, anche mediante apertura dei sistemi di fissaggio, per essere successivamente restituito all'avente diritto, previo pagamento delle spese di rimozione e deposito.

4. Qualora lo stato dei veicoli sia tale da poterli assimilare a rifiuti, questi saranno smaltiti ai sensi della normativa ambientale vigente.
5. Negli altri casi, e qualora siano ancora idonei alla circolazione, i veicoli di cui sopra saranno custoditi a cura dell'Ufficio cui appartiene l'agente accertatore, ove resteranno depositati per il tempo e secondo le modalità previste dal Codice Civile, anche ai fini della restituzione al legittimo proprietario del mezzo.
6. I mezzi non ritirati entro tale periodo potranno essere ceduti a terzi o alienati secondo la normativa vigente.

#### **Art. 11 - Luminarie**

1. È consentita la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine purché si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà e fatti salvi i diritti di terzi.
2. È vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici salvo il preventivo consenso della proprietà.
3. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a 4,5 metri dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a 2,5 metri se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito di pedoni e velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché quelle per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
6. Gli addobbi e festoni collocati dovranno essere rimossi entro 15 giorni dal termine dal termine della manifestazione/iniziativa a cui fanno riferimento.

## **Art. 12 - Addobbi e festoni**

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie o eventi religiosi, culturali e sportivi non a fini di lucro e civili di pubblico interesse per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto delle modalità di supporto e delle altezze minime previste nell'articolo precedente nonché delle necessarie accortezze volte a limitare l'effetto "vela" in caso di forte vento.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli addobbi, stendardi e festoni, nonché quelle per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamento, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
3. Gli addobbi e festoni collocati dovranno essere rimossi entro 15 giorni dal termine dal termine della manifestazione/iniziativa a cui fanno riferimento.

## **Art. 13 - Decoro e sicurezza degli edifici**

1. Gli immobili le cui facciate siano prospicienti sulla pubblica via o comunque siano visibili dalla medesima, devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e decoro, ferme restando le disposizioni previste in materia dal Regolamento Edilizio Comunale, nonché le altre norme previste dal presente Regolamento.
2. Ferme restando le previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, i proprietari hanno l'obbligo di procedere al rinnovo degli intonaci e delle colorazioni ogniqualvolta se ne presenti la necessità. L'obbligo sussiste anche nell'ipotesi di imbrattamento od altro atto vandalico, ferma restando la responsabilità dell'autore dell'atto.
3. I proprietari, i locatari o i concessionari devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive evitando la proliferazione di specie vegetali infestanti.
4. Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura qualora in grado di riversarsi sulla pubblica via.
5. Le fosse biologiche, le latrine, i pozzi neri, etc., devono essere tenuti costantemente puliti e spurgati.
6. I soggetti aventi un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o alle imprese designate dal Comune per attività di ispezione e di manutenzione.
7. L'apposizione di tende esterne sulle facciate degli esercizi commerciali prospicienti il suolo pubblico sono soggette ad autorizzazione comunale. Le tende, anche se pertinenti ad abitazioni private, devono essere mantenute in buono stato di conservazione e pulizia e devono essere sostituite o messe in sicurezza in caso di rottura, non devono presentare alcun rischio di caduta né ostacolare la circolazione delle persone e dei veicoli;
8. Le vetrine degli esercizi commerciali devono essere mantenute in buono stato di conservazione e pulizia e devono essere immediatamente sostituite in caso di rottura o messe in

sicurezza in caso di rottura anche solo parziale. L'obbligo sussiste anche nell'ipotesi di danneggiamento da parte di terzi, ferma restando la responsabilità dell'autore dell'atto e la facoltà dell'Amministrazione comunale di intervenire con sovvenzioni od agevolazioni a favore dei soggetti danneggiati.

#### **Art. 14 - Minaccia di rovina di fabbricati**

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale, è fatto obbligo di mantenere qualsiasi edificio e le relative pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.
2. È fatto obbligo ai proprietari di immobili o a chi ne ha la disponibilità, nonché agli amministratori di condomini di segnalare tempestivamente con appositi mezzi e accorgimenti, a salvaguardia della pubblica incolumità, ogni tipo di pericolo che possa derivare dallo stabile stesso.
3. Qualora si verificassero improvvisi pericoli di rovina o di caduta di parti di edificio, i soggetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale.
4. In caso di pericolo imminente, gli uffici comunali preposti adotteranno i provvedimenti occorrenti per la tutela della pubblica incolumità, mediante transennamento e/o delimitazione dell'area, dandone avviso agli interessati, i quali entro 2 giorni dovranno provvedere autonomamente alla delimitazione dell'area interessata dal pericolo con mezzi propri. In caso di inerzia, verranno addebitate le spese relative all'occupazione di suolo pubblico, secondo le tariffe previste dal vigente Regolamento COSAP, e le spese di noleggio delle transenne.
5. Il Dirigente Comunale competente in materia di edilizia privata provvederà ad emettere un atto di ingiunzione, impartendo le disposizioni opportune, affinché siano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo altresì le opere di riparazione da eseguirsi. In caso di inottemperanza nei termini stabiliti si procederà d'ufficio all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza, con addebito delle spese a carico degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale, qualora il fatto costituisca reato.

#### **Art. 15 - Cataste di legna e orti**

1. La realizzazione di cataste di legna su proprietà comunale è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune a seguito della presentazione di apposita domanda da parte di soggetti residenti privi di superfici di proprietà utili per la collocazione di cataste entro 500 m dalla propria abitazione, indicando la localizzazione e la superficie occupata dalla proiezione al suolo della catasta da realizzarsi.
2. Qualora le cataste vedano la necessità di realizzare una struttura stabile e fissa al suolo devono essere rispettate le condizioni previste dal Regolamento edilizio comunale.

3. Le cataste di legname ad uso legna da ardere devono essere realizzate ad una distanza di almeno 2,0 m dai confini di proprietà, non devono occludere alla vista segnali stradali o costituire un'insidia per la circolazione nonché costituire un elemento di degrado paesaggistico nella zona in cui vengono realizzate.
4. Qualora il legname accatastato risulti si presenti in condizioni di abbandono o non risulti evidentemente utilizzabile quale legna da ardere, l'amministrazione Comunale dispone la rimozione della catasta entro 10 giorni dall'accertamento dell'ufficio preposto.
5. Il materiale impiegato per la copertura del legname potrà essere costituito da teli anti-strappo di colore mimetico o appartenente alle gradazioni del verde/grigio. Tali elementi devono essere mantenuti in buono stato di conservazione provvedendo al bisogno alla loro sostituzione al fine di evitare fenomeni di degrado paesaggistico e la dispersione di elementi in plastica sul territorio.
6. Per la realizzazione delle cataste è vietato l'impiego di laterizi e mattoni in calcestruzzo sia quali elementi strutturali che accessori per fermare la copertura delle cataste stesse.
7. Nella realizzazione di orti per la produzione di frutta e verdura ad uso familiare è vietato il ricorso a teli o reti di protezione e delimitazione per piste da sci o di cantiere che non abbiano una colorazione mimetica, o appartenente alle gradazioni del verde/grigio. Tali elementi devono essere mantenuti in buono stato di conservazione provvedendo alla sostituzione al fine di evitare fenomeni di degrado paesaggistico.
8. E' facoltà dell'amministrazione imporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle cataste che costituiscono elemento di degrado igienico e/o paesaggistico.

#### **Art. 16 - Esposizione di panni e tappeti**

1. È vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, qualora creino disturbo o pericolo.

#### **Art. 17 - Pulizia dei portici**

1. I portici devono essere mantenuti puliti e sgombri a cura dei proprietari, o degli inquilini in solido con i proprietari, da materiale in grado di limitare il transito o che nuocciano al decoro dell'edificio o siano, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento fatte salve le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili.
2. E' vietato scrivere, imbrattare, sporcare in qualunque modo i portici di uso pubblico ancorché privati.

#### **Art. 18 - Verde pubblico**

1. Nei parchi e giardini pubblici, nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
  - a) raccogliere erbe e fiori, danneggiare le piante, salire sugli alberi;
  - b) catturare o procurare pericolo o somministrare cibo alla fauna ospitata, sia stanziale che migrante;

- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altri spazi non destinati alla circolazione;
  - d) calpestare le aiuole ed i siti erbosi interdetti al passaggio;
  - e) esercitare l'attività di pascolo;
  - f) abbandonare rifiuti così come previsto dall'apposita normativa di settore.
2. Nelle aree di verde pubblico, il noleggio di biciclette e di veicoli non a motore, le attività di spettacolo e di somministrazione di alimenti e bevande, sono soggetti ad autorizzazione.
  3. L'amministrazione ha facoltà di interdire, in tutto o in parte, l'accesso alle aree verdi ai cani ed agli altri animali domestici, per ragioni di igiene, di decoro o di tutela della fauna selvatica e delle piante.
  4. E' sempre vietato l'accesso dei cani alle aree riservate al gioco dei minori.

### **Art. 19 - Sgombero neve**

1. I proprietari, i conduttori, i detentori a qualunque titolo e gli amministratori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone e ridurre i disagi alla circolazione, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo, depositando la neve rimossa in modo da non recare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
2. E' facoltà dell'amministrazione disporre, con apposita ordinanza, eventuali limitazioni alla sosta in concomitanza di nevicate ed in corrispondenza di tratti di viabilità in cui il passaggio dei mezzi spalaneve risulti particolarmente difficoltoso.
3. I medesimi soggetti devono provvedere, adottando le opportune cautele, alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi ed altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
4. Qualora le operazioni di messa in sicurezza di tratti aperti al pubblico passaggio richiedano un tempo notevole o l'intervento di mezzi adatti allo scopo, è fatto obbligo, nel frattempo, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con segnaletica opportunamente disposta.
5. Nel caso di rami appesantiti dalla neve ricadenti su strade, marciapiedi o luoghi soggetti a pubblico passaggio, i proprietari della pianta hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata e, se del caso, al taglio delle parti vegetali compromesse.

### **Art. 20 - Rami, siepi e alberi**

1. I rami, le siepi e gli alberi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogniqualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a 2,5 metri se al di sopra del marciapiede e a 5,0 metri se al di sopra della carreggiata.
2. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti ai sensi della normativa ambientale vigente.



3. Le radici degli alberi protese verso la pubblica via devono essere recise in modo da non alterare la pavimentazione della stessa e altre infrastrutture stradali, salvo si tratti di alberi oggetto di tutela ambientale per i quali è necessaria una valutazione preventiva del competente Ufficio Comunale.
4. I proprietari dei fondi, frontisti di strade comunali, vicinali, interpoderali e private aperte al pubblico, confinanti su pubblica via, stradine pedonali pubbliche, confinanti con privati sono tenuti, con opportuni accorgimenti ovvero con raccolte o potature preventive, ad evitare che eventuali frutti, bacche o rami cadano sulla strada creando pericolo o disagio alla circolazione sia veicolare che pedonale.
5. E' vietata la capitozzatura delle conifere.
6. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, la cunetta, o la banchina stradale da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino intralcio per la circolazione sia veicolare che pedonale.
7. In riferimento alle manutenzioni di cui al comma 1 e 2 in caso di inadempienza da parte dei privati, le stesse saranno eseguite o fatte eseguire direttamente dall'Amministrazione Comunale a spese dei proprietari o aventi diritti, fatte salve eventuali sanzioni amministrative.
8. Le piantumazioni di nuovo impianto devono rispettare le distanze stabilite dal Codice Civile ed è vietata, da parte dei privati, la piantumazione di alberi e/o arbusti, in proprietà pubblica e lungo la banchina delle sedi stradali.

#### **Art. 21 - Pozzi, cisterne, vasche**

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruite o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono essere tali da impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale di qualsiasi natura.

#### **Art. 22 - Recinzioni**

1. Salvo quanto eventualmente disposto dal Regolamento Edilizio, le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza minima di 2,5 m misurati dal piano della sede stradale.

#### **Art. 23 - Oggetti mobili**

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta accidentale.

#### **Art. 24 - Caravan, auto-caravan, roulotte, tende, carri abitazione**

1. Salvo quanto disposto da leggi di ordinamento superiore e dal Codice della Strada, in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche e private è vietata la sosta ai fini di campeggio e/o soggiorno anche temporaneo dei caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri in forma singola o collettiva salvo deroghe autorizzate dall'Amministrazione Comunale per limitate esigenze temporali.
2. Tale divieto non si applica:
  - a) sulle aree pubbliche che siano state opportunamente attrezzate dal Comune per consentire la sosta temporanea di camper/autocaravan o mezzi simili;
  - b) per i carri abitazione al seguito e servizio dello spettacolo viaggiante limitatamente al periodo di esercizio della loro attività ed il tempo strettamente necessario al loro allestimento e smontaggio.
3. Il Sindaco può altresì vietare con apposito provvedimento il deposito e l'impianto di mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate in aree private anche se collocate per fini diversi dal campeggio.
4. E' altresì vietato anche nelle aree private l'uso, anche solo occasionale, dei mezzi sopra citati per soggiornare o dormire qualora non esistano le normali condizioni igieniche e sanitarie. Del divieto risponde in solido con l'utilizzatore anche l'intestatario del mezzo e il proprietario o conduttore del fondo dove è situato il mezzo.
5. Il Sindaco inoltre, potrà ordinare, con apposito provvedimento, lo sgombero coattivo dei mezzi e delle attrezzature di cui al presente articolo.

### **CAPO II - ATTIVITÀ, SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI**

#### **Art. 25 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza**

1. Le raccolte di materiali, quali indumenti, scarpe, borse, occhiali, giocattoli, materiale di cancelleria e altro, a scopo benefico ed umanitario possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciuti con Decreto statale ovvero inseriti in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS.
2. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega firmata in originale dal Responsabile dell'Associazione o Ente.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito, in modo visibile, di tessera di riconoscimento firmata dal Presidente dell'Associazione o Ente.

#### **Art. 26 - Accattonaggio**

1. Su tutto il territorio comunale è vietato l'accattonaggio molesto intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità insistenti o petulanti o minacciose.
2. È in ogni caso vietato l'accattonaggio:
  - a) alle intersezioni stradali;

- b) nelle aree adibite a parcheggio;
  - c) nelle aree prospicienti gli edifici monumentali e di valore storico-architettonico, e le strutture sociosanitarie e sanitarie;
  - d) davanti ed in prossimità dei cimiteri;
  - e) all'interno e nei pressi delle aree destinate a mercato;
  - f) effettuato in modo tale da interferire con le attività commerciali, con le attività dei pubblici esercizi e di altri luoghi di pubblico servizio.
3. E' in ogni caso vietata la richiesta di elemosina con minori di 18 anni e/o con sfruttamento di animali.

#### **Art. 27 - Campeggio**

- 4. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi e le altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o l'impianto di tenda, fuori dalle aree appositamente attrezzate.
- 5. Con apposita ordinanza il Sindaco può disporre lo sgombero delle aree in relazione alle specifiche situazioni, in conformità alla legge.
- 6. Con apposito provvedimento il Sindaco può attivare campi di sosta temporanei per motivate esigenze di natura sociale e culturale nonché per situazioni di emergenza.

#### **Art. 28 - Estensione del divieto di fumo**

- 1. Negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande e ad attività d'intrattenimento e nelle attività artigianali destinate alla produzione e vendita di prodotti alimentari, è vietato fumare.
- 2. Il titolare dell'esercizio è obbligato ad esporre idoneo avviso al pubblico.
- 3. All'interno dei predetti esercizi, il titolare può destinare una zona separata del locale ai fumatori, a condizione che la separazione degli ambienti sia idonea e, in ogni caso, subordinatamente all'installazione di impianti di areazione funzionanti.

#### **Art. 29 - Locali di intrattenimento e svago**

- 1. I luoghi di pubblico spettacolo adibiti a sale da ballo, discoteche, rappresentazioni teatrali e musicali all'aperto, non possono essere aperti a distanza inferiore di 500 metri dai luoghi di cura, di riposo e di culto.
- 2. I pubblici spettacoli ed intrattenimenti non possono protrarsi entro le ore 1:00 antimeridiane, fermo il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della salute pubblica.

### **Art. 30 - Mestieri girovagi e venditori/rappresentanti a domicilio**

1. Chi esercita un mestiere girovago o l'attività di vendita, promozione o rappresentanza a domicilio deve comunicare al Comune l'intenzione di svolgere la propria attività sul territorio comunale, indicando altresì il nominativo dei lavoratori, il periodo e l'ubicazione di svolgimento.
2. L'esercizio dei mestieri girovagi, qualora non comporti l'utilizzazione di strutture diverse dagli strumenti tipici del mestiere stesso, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio del mestiere girovago di suonatore, cantante e simile è consentito solo nelle aree destinate alla circolazione dei pedoni, purché le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale ed alla quiete pubblica.

## **CAPO III - IGIENE E PUBBLICA INCOLUMITÀ**

### **Art. 31 - Pulizia ed igiene**

1. Chiunque eserciti una qualunque attività sul suolo pubblico, anche mediante l'utilizzo di strutture collocate solo in via temporanea, è tenuto a provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.
2. Per le attività esercitate in spazi mercatali si rimanda all'apposito Regolamento.
3. Nel caso di chioschi, edicole o altre strutture fisse, o con banchi mobili per la somministrazione o la vendita per asporto di alimenti o bevande, gli esercenti devono servirsi di contenitori di capacità idonea per il deposito dei propri rifiuti oppure servirsi dei raccoglitori appositamente assegnati dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore del servizio pubblico di raccolta.
4. I contenitori per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti solidi urbani, i cestelli di cui al comma precedente, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti situati in prossimità delle farmacie o degli ambulatori medici ed i raccoglitori di pile esauste collocati in prossimità degli esercizi commerciali, non sono soggetti alla normativa sull'occupazione del suolo pubblico.
5. I titolari e i gestori di esercizi commerciali o di pubblici esercizi o di attività artigianali devono provvedere alla rimozione di immondizie, rifiuti e materiali in genere, derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita, ad eccezione degli orari in cui, previa disposizione comunale, è previsto il prelievo del materiale.
6. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie sono tenuti alla pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti ivi depositati.

7. È fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
8. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, è tenuto a sgomberare e pulire immediatamente.
9. A tutela della pubblica igiene ed incolumità, è fatto divieto di:
  - a) depositare ai lati delle abitazioni o dinanzi ad esse residui alimentari od organici che possano attirare roditori, animali randagi o parassiti;
  - b) depositare ai lati delle abitazioni o dinanzi ad esse rifiuti ingombranti o pericolosi; resta salva l'ipotesi in cui sia previsto il ritiro porta a porta di materiali di rifiuto ingombranti; in tal caso l'esposizione degli oggetti deve essere limitata al tempo strettamente necessario alla raccolta, secondo le disposizioni che regolano lo svolgimento del servizio;
  - c) esplicitare funzioni corporali in luogo pubblico o aperto pubblico;
  - d) immergersi nelle vasche o fontane pubbliche o nelle acque pubbliche, disperdere qualunque tipo di materiale, farne uso improprio, sporcare le acque e lavare in esse biancheria, capi di vestiario od altri oggetti;
  - e) causare stillicidio su strade o marciapiedi per effetto dell'innaffiatura di piante e fiori;
  - f) spaccare, segare o altrimenti lavorare legna su suolo pubblico o di uso pubblico;
  - g) imbrattare il suolo pubblico o di uso pubblico con vernici, colle o altro materiale indelebile o di difficile rimozione, fatte salve le manifestazioni artistiche appositamente autorizzate;
  - h) riversare in tombini o caditoie, o lungo le strade, i marciapiedi ed i margini delle strade, sostanze oleose ed altri liquidi derivanti dalla manutenzione o dalla demolizione di veicoli o attrezzature meccaniche, sostanze alimentari, ovvero altri residui di attività domestiche o produttive;
  - i) lavare veicoli su aree pubbliche.

#### **Art. 32 - Conferimento dei rifiuti**

1. Le modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani al Gestore del servizio di raccolta e smaltimento sono definite nell'apposito Regolamento di servizio adottato dall'Amministrazione comunale.
2. Non è consentito collocare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori o all'interno degli stessi qualora non destinati alla specifica fattispecie di rifiuto per cui il contenitore è destinato.

#### **Art. 33 - Verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto**

1. Chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, è obbligato ad apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2. È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura ed analoghe attività senza l'uso di impianti per captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura, il taglio di elementi in pietrame o lavorazioni analoghe che comportano la produzione di polveri devono essere condotte con l'uso di strumenti e/o modalità (ad esempio teli di protezione, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a imitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade e nelle proprietà adiacenti.

#### **CAPO IV - EMISSIONI RUMOROSE**

##### **Art. 34 - Attività e lavorazioni rumorose**

1. I macchinari industriali e similari devono essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere il meno rumoroso possibile il loro uso e devono essere conformi alla vigente legislazione in materia di emissioni acustiche.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose e salvo espressa deroga concesse dal Comune, possono essere esercitate esclusivamente dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00.
3. Sono dispensate dalle limitazioni sopra indicate le macchine da giardinaggio, le macchine sgombraneve, i mezzi edili qualora l'uso risulti connesso alla realizzazione dell'opera preventivamente autorizzata o altri mezzi adibiti alla conservazione e pulitura del territorio.
4. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la raccolta dei rifiuti, devono essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui.

##### **Art. 35 - Emissioni rumorose derivanti da spettacoli ed intrattenimenti**

1. Ovunque si svolgano pubblici spettacoli ed intrattenimenti, anche se in luogo privato e in circoli privati, è vietato l'uso di strumenti musicali, apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale o simili, o comunque l'emissione di suoni e rumori, tra le ore 1:00 e le ore 7:00 antimeridiane, salve espressa autorizzazioni in deroga.
2. I titolari di attività di spettacolo ed intrattenimento hanno l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Con il rilascio delle licenze per lo svolgimento di spettacoli ed intrattenimenti, devono essere specificate le prescrizioni e gli orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

### **Art. 36 - Strumenti musicali e pubblicità sonora**

1. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Negli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke - box ed altri simili strumenti od apparecchi, dalle ore 1:00 alle ore 07:00 antimeridiane, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
3. Nel territorio comunale è consentita l'effettuazione di pubblicità sonora, entro i limiti del seguente orario:
  - a. da maggio ad ottobre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00;
  - b. da novembre ad aprile dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

### **Art. 37 - Uso di dispositivi antifurto**

4. I dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti e in qualunque altro luogo, devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a 3 minuti continuativi e, in ogni caso, non superiore a 15 minuti complessivi.
5. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, i dispositivi di allarme acustico installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile.
6. Nel caso di funzionamento anomalo che crei disturbo alla collettività, viene disposto il traino del veicolo in idoneo luogo di custodia al fine di consentirne l'eventuale disattivazione. Tutte le spese a tal fine sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del proprietario del veicolo.

### **Art. 38 - Sosta o fermata di veicoli a motore**

1. Fermo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transiti sul territorio comunale di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualsiasi ragione e di durata superiore alla normale dinamica del traffico.
2. Al divieto di cui sopra fanno eccezione i veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali ovvero i mezzi di polizia e di soccorso nell'espletamento dei servizi di istituto.

## **CAPO V - DISPOSIZIONI SUGLI ANIMALI**

### **Art. 39 - Detenzione dei cani all'interno di proprietà private**

1. Ai fini della detenzione di cani all'interno di proprietà private si richiama quanto previsto all'art. 5 della L.R. 20/2012 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.Reg. 26/06/2015 n. 0127/Pres.) all'Allegato A punto 1 lett. c.

2. I cani da guardia devono essere tenuti in aree recintate.
3. La presenza di cani da guardia dovrà essere segnalata con apposito cartello posto al portone d'ingresso della proprietà.
4. I cani tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica, o una cancellata, devono presentare una rete e/o cancellata tale da non essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.
6. E' fatto obbligo ai possessori di cani di impedire che gli stessi, con il loro continuo abbaiare, guaire, ululare o latrare, siano di disturbo al vicinato. Se del caso si applica l'art. 659 c.p..

#### **Art. 40 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi aperti al pubblico**

1. I cani condotti per le vie, e in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere muniti di idonea museruola quando non tenuti a guinzaglio. I proprietari e i detentori di cani pericolosi ai sensi dell'O.M della salute 9 settembre 2003 e successive modificazioni, quando li portano in luogo pubblico o aperto al pubblico debbono usare contestualmente il guinzaglio il quale dovrà avere una misura non superiore a 1,50 m e i proprietari dovranno portare con sé una museruola.
2. I cani condotti nei pubblici locali o nei mezzi di trasporto devono essere muniti di museruola e guinzaglio.
3. Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola:
  - a) i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
  - b) i cani da pastore e quelli da caccia, quando sono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia;
  - c) i cani delle forze armate, delle forze di polizia o per funzioni di protezione civile quando sono utilizzati per servizio.
4. É fatto divieto ai possessori di cani di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole, ecc., con gli escrementi.
5. I proprietari e/o detentori dei cani devono essere sempre muniti di apposito e idoneo strumento atto alla raccolta degli escrementi;
6. Il cane può essere lasciato libero solo nelle aree appositamente individuate e adeguatamente segnalate;
7. Le violazioni alle disposizioni non si applicano ai non vedenti accompagnati dai cani guida.

#### **Art. 41 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali**

1. I proprietari e/o i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed alla Azienda per l'Assistenza Sanitaria, qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.



2. A scopo cautelativo, i proprietari e/o i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.
3. I proprietari e/o i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria.

#### **Art. 42 - Accertamento e smaltimento di animali morti**

1. Il Servizio Veterinario deve accertare la causa di morte di animali infetti o sospetti di esserlo.
2. Il proprietario pertanto, avvisato il servizio veterinario dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria, dovrà avvolgere la carcassa con telo imbevuto di sostanze disinfettanti e non procedere a seppellimento o bruciamento ed attendere l'esito dell'accertamento.
3. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 Febbraio 1954 n. 320, esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria.
4. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme di cui al Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011 o di specifiche norme di polizia veterinaria.
5. Ai sensi del Reg. CE 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite sotterramento di animali da compagnia in terreni privati.

## TITOLO III - AMBITO RURALE

### CAPO I - PROPRIETÀ AGRICOLA, PASCOLO, CACCIA, PESCA E APICOLTURA

#### Art. 43 - Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. E' vietato l'ingresso nei fondi altrui anche se incolti salvo che siano presenti servitù di passaggio.
2. Il conduttore del fondo può autorizzare qualsiasi persona a transitare sul proprio fondo in via formale mediante dichiarazione scritta da esibirsi ai tutori della legge.
3. Sui fondi agricoli, qualsiasi sia la loro destinazione, non possono accedere mezzi meccanici non abilitati alle lavorazioni quali auto, cicli, motocicli ecc. o con cavalli, senza il consenso documentato da parte del proprietario o dal conduttore del fondo, da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di controllo.
4. Il presente articolo non si applica ai mezzi di polizia, di tutela del territorio e soccorso nell'esercizio delle loro funzioni.
5. E' possibile accedere ai fondi altrui, comportandosi comunque in modo da non arrecare danno o da arrecare il minor danno possibile alle colture, nei seguenti casi:
  - a) inseguire sciami di api o animali sfuggiti alla custodia;
  - b) spegnere fuochi o contenere altri eventi calamitosi;
  - c) esercitare il diritto di caccia, pesca o raccolta di funghi nei termini consentiti dalla legge;
  - d) esercitare l'attività agricola nei fondi interclusi nei termini consentiti dalla legge (Passaggio coattivo, art. 1051 Codice Civile);
  - e) ricerche, studi e rilievi tecnici, di pubblica utilità, opere di pubblico interesse.
6. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del Codice Civile e del comma precedente è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.
7. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art. 3 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.
8. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 3 del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di impluvi, fossi di scolo o e delle relative opere di sistemazione idraulico-forestale da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.

#### **Art. 44 - Ingresso nei fondi altrui per l'esercizio della caccia e della pesca**

1. L'accesso ai fondi rustici per l'esercizio della caccia è consentito (art. 842 Codice Civile).
2. L'eventuale costruzione di capanni di caccia o altane deve essere autorizzata dal proprietario del fondo.
3. A tutela della pubblica incolumità è vietato a chiunque l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici o privati, nei parchi storici, nei terreni adibiti ad attività sportive, nelle aie, nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 m da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, nelle zone comprese a distanza inferiore a 50 m dalle vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali.
4. Il proprietario o possessore che intenda vietare l'ingresso al fondo rustico anche ai cacciatori può cintarlo con muro, rete metallica, siepe viva o altra effettiva barriera di altezza non inferiore a 1,20 m. Può altresì apporre idonea segnaletica indicante il divieto di accesso.
5. Il proprietario o il suo avente causa può chiedere al competente Servizio regionale per la conservazione della fauna e della caccia, alle scadenze definite dal Servizio stesso, l'interdizione dell'attività venatoria sui propri fondi, sui quali si praticano attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale ed ove sussistano colture specializzate.
6. La volontà di interdire l'accesso al fondo rustico di cui al comma precedente deve essere comunicata al Servizio per la conservazione della fauna e della caccia. Il fondo dovrà essere anche segnalato dal competente Servizio regionale per la gestione faunistico-venatoria.
7. L'accesso ai fondi per praticare la pesca sportiva è consentito per accedere ai terreni demaniali costituiti dall'alveo del corso d'acqua e le sue adiacenze. Per il transito su fondi altrui dovrà essere osservato quanto previsto ai commi 2 e 3.

#### **Art. 45 - Esercizio della caccia, della pesca, raccolta di funghi, lumache e rane**

1. L'esercizio della caccia è disciplinato dalla L.R. 6/2008 e dalla L. 157/1992 e s.m.i..
2. L'esercizio della pesca è disciplinato dalla L.R. 19/1971 e dalla L.R. 43/1988 e s.m.i..
3. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte. Per la caccia e la pesca, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali e nazionali, valgono le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Regionale.
4. La raccolta di funghi è disciplinata dalla L.R. 25/2017 e dalla L. 352/1993 e s.m.i..
5. La raccolta dei tartufi è disciplinata dalla L.R. 23/1999 e dalla L. 752/1985 e s.m.i..
6. La raccolta di anfibi del genere rana e molluschi del genere *Helix* (chiocciolle) è normata in base alla L.R. 9/2007 e s.m.i..

#### **Art. 46 - Esercizio dell'apicoltura**

1. L'attività di apicoltura all'interno del territorio comunale è regolata ai sensi della L. 313/04, del DM 4/12/09, della L.R. 6/2010 e successive loro modifiche e integrazioni.

2. Ai sensi dell'art. 8 della L. 313/04 (Distanze minime per gli apiari), gli apiari devono essere collocati a non meno di 10,0 m da strade di pubblico transito e a non meno di 5,0 metri dai confini di proprietà pubbliche o private.
3. Il rispetto delle distanze di cui al secondo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno 2,0 metri o se sono interposti, senza soluzione di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api.
4. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno 2,0 m.
5. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.
6. Ai sensi del DM 4/12/09 ogni apiario deve avere in luogo chiaramente visibile un cartello identificativo riportante la scritta "Anagrafe Apistica Nazionale - Decreto 4 dicembre 2009" e riportante il codice identificativo univoco dell'Apicoltore.
7. Chi intende esercitare il nomadismo all'interno del territorio comunale deve farne richiesta ai sensi della L.R. 6/2010 e successive modifiche.

#### **Art. 47 - Frutti e piante caduti su fondi altrui**

1. In osservanza all'art. 896 Codice Civile, le piante e i frutti appartengono al proprietario del fondo sul quale le piante o i frutti sono rispettivamente cadute o protesi.

#### **Art. 48 - Spigolature, rastrellature, raspollature**

1. Sui fondi altrui è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.
2. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al comma precedente deve risultare da un atto scritto da esibire ad ogni richiesta degli agenti.

#### **Art. 49 - Regolamentazione del pascolo vagante**

1. Ogni proprietario di greggi con specie ovine e caprine che intenda esercitare il pascolo vagante sul territorio comunale dovrà, in ottemperanza agli artt. 41, 42, 43, 44 del D.P.R. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria):
  - a. Essere in possesso di speciale libretto, rilasciato dal proprio Comune di residenza nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati anche gli esiti degli accertamenti diagnostici, i trattamenti immunizzanti e antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto;
  - b. Fatto salvo, quanto previsto dal D.P.R. 320/1954 e dall'art. 134 lettera e) del Regolamento di disposizione di polizia idraulica R.D. 368/1904, potranno muoversi per ragioni di pascolo solamente gli animali provenienti da allevamenti provvisti di qualifica sanitaria. Tali animali dovranno essere sempre scortati dalla relativa certificazione prevista dal regolamento di Polizia Veterinaria;
  - c. Il pascolo sul terreno di proprietà altrui è vietato in qualsiasi epoca dell'anno senza il consenso formale espresso dal proprietario del fondo, salvo che il proprietario non sia presente, da presentarsi a ogni richiesta degli agenti preposti al controllo;

- d. Qualsiasi spostamento del gregge entro il confine del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità comunale che lo concede, ove ne sia riconosciuta la necessità e sempre che l'interessato dimostri di disporre di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge;
- e. Per gli spostamenti fuori del comune di residenza l'interessato, deve presentare, almeno quindici giorni prima della partenza, domanda al Sindaco del Comune di destinazione che, accertata la disponibilità del pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel Comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui si trova il gregge da spostare. Questi trascrive gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo col quale si compie lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione;
- f. Ai fini di prevenire il diffondersi di malattie infettive del bestiame, ogni animale introdotto regolarmente nel territorio comunale deve essere identificato tramite modalità previste in base al D.P.R. 317/1996 e s.m.i;
- g. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti a osservare i regolamenti di polizia veterinaria riportati dal D.P.R. 320/1954 e le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Devono altresì osservare le leggi forestali e i relativi regolamenti;
- h. Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il Prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno al Comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere ad altro pascolo nella zona. L'onere relativo è a carico del contravventore;
- i. Per disposizione del R.D. 368/1904 art. 134 lettera e) e f) è vietato, salvo chi ha ottenuto regolare concessione o licenza, il transito di animali d'ogni sorta lungo i corsi d'acqua e gli argini delle acque pubbliche, e la permanenza dei bestiami sui ripari, gli argini, le sponde, scarpate, banchine e l'abbeveramento salvo, dove esistono abbeveratoi costruiti appositamente.

#### **Art. 50 - Sanzioni per pascolo abusivo**

1. Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, sarà sequestrato e tenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza all'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.
2. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2 e 3 e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare abusivamente su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, sarà perseguito ai sensi degli artt. 636 e 637 del Codice Penale.
3. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi che con la loro condotta si rendano pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e per la pubblica morale saranno denunciati agli organi giudiziari di competenza.

### **Art. 51 - Attraversamento del territorio con mandrie e greggi**

1. Nel percorrere le vie comunali o vicinali, le mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno essere condotte da un guardiano fino a un numero di cinquanta e non meno di due per un numero superiore. Non possono sostare nelle strade o nelle piazze.
2. Durante la notte le mandrie dovranno essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni (D.Lgs. 285/1992 art. 184).
3. L'attraversamento con greggi nei centri urbani è consentito solamente in assenza di percorsi alternativi. Nel percorrere le strade dell'abitato, i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dalle quali possano derivare molestie o timori sul suolo pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore a metà della carreggiata nonché provvedere alla pulizia di eventuali escrementi prodotti durante il transito.

### **Art. 52 - Pascolo su beni demaniali comunali**

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 134 lettera e) del Regolamento di disposizione di Polizia idraulica R.D. 368/1904, il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali, comunali, beni di uso civico, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco del Comune.

### **Art. 53 - Allevamento allo stato brado**

1. E' consentito l'allevamento allo stato brado nel rispetto delle normative vigenti, purché siano rispettate le disposizioni previste dal Piano regolatore comunale e dal regolamento edilizio comunale.
2. Gli allevamenti devono essere collocati in fondi chiusi da recinti fissi o mobili, idonei a impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.
3. A tale scopo i recinti non potranno essere inferiori a 1,50 m in altezza per gli equini e bovini e 1,20 m per le altre specie consentite.
4. Per la realizzazione di recinti è vietato il ricorso a reti di protezione e delimitazione per piste da sci o da cantiere che non abbiano una colorazione mimetica, o appartenente alle gradazioni del verde/grigio. Le reti devono essere mantenute in buono stato di conservazione provvedendo alla sostituzione al fine di evitare fenomeni di degrado paesaggistico.
5. La valutazione della superficie minima d'allevamento deve avvenire in funzione del carico d'azoto presente negli effluenti zootecnici e dovrà essere valutata dalla Direzione regionale risorse agricole, forestali e ittiche con E.R.S.A., A.A.S. e dall'A.R.P.A.

#### **Art. 54 - Pascolo in ore notturne**

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso solamente nei fondi chiusi da recinti fissi, come descritti all'articolo precedente.

#### **Art. 55 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi**

1. Chiunque trova nei propri fondi animali mansuefatti appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli fino al momento del ritiro da parte del proprietario, che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.
2. Ai sensi dell'art. 925 del Codice Civile, il ritrovatore dell'animale mansuefatto ne acquista la proprietà, nel caso in cui il proprietario dell'animale smarrito sia stato avvertito e non abbia reclamato la restituzione dello stesso entro 20 giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trovava.
3. In riferimento al comma 2, nel caso in cui il ritrovatore non intenda acquistare la proprietà dell'animale mansuefatto o di altro animale, avvisa del ritrovamento l'Ufficio di Polizia Locale, che prenderà tempestivamente le decisioni del caso.

#### **Art. 56 - Colture agrarie ed allevamenti animali. Limitazioni.**

1. Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.
2. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà la facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti di bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

#### **Art. 57 - Distanze di rispetto nell'esercizio delle lavorazioni agricole**

1. I frontisti delle strade di uso pubblico, non possono eseguire manovre con i mezzi agricoli sulle strade stesse, e pertanto non possono lavorare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza non inferiore a 3,0 m in grado di consentire un adeguato spazio di manovra.
2. Le lavorazioni dei terreni confinanti con fabbricati e/o recinzioni devono osservare le seguenti fasce di rispetto inerbite:
  - a) 1 m dalle recinzioni;
  - b) 2 m dai fabbricati.
3. Nel caso in cui l'esecuzione delle lavorazioni, in difformità alle distanze stabilite nei commi precedenti, causi dei danni e comportamenti dei lavori di ripristino a carico di altri privati o della Amministrazione Comunale, saranno addebitate tali spese ai proprietari dei terreni in cui sono state eseguite le lavorazioni difformi.

## **CAPO II - ACCENSIONE DI FUOCHI, VIABILITÀ RURALE, MANUTENZIONI E PREVENZIONE DI MALATTIE ALLE PIANTE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI**

### **Art. 58 - Decoro paesaggistico**

1. Le aree di interesse ambientale e paesaggistiche, i giardini, le aree destinate a verde urbano, gli orti o altri eventuali incolti, devono essere tenute in buono stato dai rispettivi proprietari o conduttori a qualsiasi titolo, in modo da salvaguardare il decoro, la sicurezza e l'igiene pubblica. Lo sfalcio dovrà essere effettuato ogni qualvolta si renda necessario e comunque almeno una volta l'anno.
2. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione amministrativa prevista.

### **Art. 59 - Lotti non edificati di aree urbanizzate**

1. Nei lotti non edificati sono vietate le colture intensive e specializzate, il deposito di materiali di qualsiasi tipo fatta eccezione per i materiali da costruzione da impiegarsi sul lotto stesso o sui lotti limitrofi purché muniti di permesso a costruire in corso di validità.
2. Il proprietario del lotto è inoltre obbligato allo sfalcio periodico delle malerbe evitando che l'altezza della vegetazione sia superiore ai 50 cm in modo da salvaguardare il decoro, la sicurezza e l'igiene pubblica nonché evitare l'abbandono di qualsivoglia tipo di rifiuto.
3. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione amministrativa prevista.

### **Art. 60 - Mantenimento e cura dei terreni**

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli, e quelli interessati da attività di norma esercitate in ambito agricolo-rurale, liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
2. Al fine di favorire il recupero delle terre incolte e abbandonate, mantenere una fascia tampone tra gli edifici e le zone boscate in caso d'incendio, combattere l'insorgenza di zone degradate in cui possono trovare ricovero animali o insetti dannosi alla salute umana ed animale e favorire il recupero paesaggistico in prossimità dei centri abitati, i terreni localizzati entro 50 m dalle zone A, B e C del P.R.G.C. vigente e che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 86 comma 3 della L.R. 9/2007 e s.m.i. devono essere ripuliti da sterpaglie, rovi ed altre piante infestanti fatte salve le piante d'alto fusto.
3. Nei casi di inosservanza delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, qualora si generino, inconvenienti igienici provocati dal proliferarsi di animali e/o insetti o odori il Comune può, anche chiedendo un parere all'A.A.S., con propria ordinanza disporre l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in



caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

**Art. 61 - Misure di protezione contro la diffusione di organismi nocivi alle piante. Obbligo di comunicazione.**

1. Per quanto concerne le misure di protezione delle piante dalla presenza di organismi nocivi devono essere adottati i seguenti comportamenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 214 del 19 agosto 2005 e s.m.i:
  - a. è fatto obbligo a chiunque è a conoscenza, di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, anche per il tramite degli uffici comunali, della comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi di cui allegato I e II del D.Lgs 214/2005, nonché di ogni altro organismo nocivo, non segnalato precedentemente nella Repubblica italiana;
  - b. fatte salve le disposizioni di cui al predetto D. Lgs n. 214 del 19 agosto 2005 e s.m.i. è fatto obbligo ai proprietari od ai conduttori a qualunque titolo di applicare eventuali rimedi ed interventi di controllo fitosanitario che venissero all'uopo prescritti dal Servizio fitosanitario regionale.

**Art. 62 - Norme per la prevenzione della diffusione ed il contenimento delle specie vegetali esotiche invasive**

1. Al fine di preservare la biodiversità della vegetazione locale, contrastare la diffusione di specie vegetali esotiche nonché danni alla salute umana, è vietato:
  - a. realizzare impianti da arboricoltura monospecifici a robinia (*Robinia pseudoacacia*) nonché l'utilizzo a scopo di ripristino, vivaistico od ornamentale delle seguenti specie:
    1. Ailanto (*Ailanthus altissima*);
    2. Amorfa (*Amorpha fruticosa*);
    3. Balsamina ghiandolosa (*Impatiens glandulifera* Royle);
    4. Caprifoglio giapponese (*Lonicera japonica*);
    5. Enagra comune (*Oenothera biennis*);
    6. Verga d'oro maggiore (*Solidago gigantea* Aiton).
  - b. riversare piante d'acquario nei corsi d'acqua.
2. E' facoltà del Comune imporre delle misure di contenimento qualora la presenza delle suddette specie risulti particolarmente invasiva o in grado di comportare un significativo peggioramento della qualità dell'ambiente e della salute.

**Art. 63 - Norme per la prevenzione della diffusione della zanzara tigre**

1. Al fine di contenere la diffusione della zanzara tigre è fatto obbligo di:

- a. evitare l'abbandono temporaneo o definitivo negli spazi aperti (pubblici e privati) compresi terrazzi e balconi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
  - b. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati ma sotto controllo di chi ne ha la proprietà o la disponibilità, in particolare per i conduttori di orti e/o giardini, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici in seguito a pioggia ed a procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta, od allo svuotamento ogni 5 giorni;
  - c. trattare l'acqua presente nei tombini, nei pozzetti di raccolta e nei sistemi atti allo smaltimento delle acque meteoriche presenti negli spazi privati, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida;
  - d. mantenere all'aperto pneumatici in grado di ospitare adunamenti d'acqua;
  - e. evitare raccolte idriche in bidoni o di altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori d'acqua, questi devono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente almeno ogni 5 giorni;
2. I responsabili dei cantieri edili devono:
- a) evitare raccolte idriche in bidoni o di altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori d'acqua, questi devono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente almeno ogni 5 giorni;
  - b) i materiali di risulta dell'attività devono essere sistemati in modo da evitare raccolte d'acqua, soprattutto in caso di sospensione dei lavori, nel qual caso deve essere obbligatoriamente curata la disinfestazione quindicinale;
3. Tutte le aziende di tipo artigianale, commerciale ed agricolo devono adottare tutti provvedimenti atti a prevenire accumuli d'acqua, con particolare riferimento alle attività di rottamazione, stoccaggio di materiali da recupero e detenzione, anche a titolo temporaneo, di copertoni; Pertanto tutti i possibili "contenitori" di acqua piovana devono essere svuotati e posti sotto idonea copertura. In caso di impossibilità è fatto obbligo a tutte le aziende di provvedere ad adeguata disinfestazione a cadenza quindicinale con prodotti liquidi nebulizzati, conservando documentazione di acquisto dei prodotti utilizzati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata da ditte idonee.

#### **Art. 64 - Accensione di fuochi**

1. L'accensione di fuochi è vietata su tutto il territorio comunale fatto salvo quanto previsto per l'abbruciamento di materiale vegetale.

#### **Art. 65 - Abbruciamento di materiale vegetale**

1. L'accensione di piccoli fuochi è regolamentata con Decreto Legislativo 152/2006 art. 182 comma 6 bis.
2. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1.

- lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione di rifiuti.
3. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
  4. Il Comune ha la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.
  5. Il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà dell'azienda o del proprietario stesso.
  6. Potranno essere inceneriti solamente i residui dell'azienda o del proprietario stesso.
  7. In tutto il territorio comunale è vietato l'accensione di fuochi per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti (es. sacchi di plastica o pneumatici) ed è punito come attività di smaltimento rifiuti non autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
  8. I fuochi potranno essere accesi con le seguenti modalità:
    - a) dovranno essere accesi a non meno di 50 m dalle case, dagli edifici, dalle strade comunali e vicinali;
    - b) dovranno rispettare la distanza minima di 100 metri dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile;
    - c) anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza su indicata, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona con un'adeguata scorta d'acqua e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco verrà spento;
    - d) dovranno essere rispettate le seguenti fasce orarie:
      - dal 1 maggio al 15 luglio dalle ore 5:00 alle ore 8:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00,
      - dal 15 agosto al 31 ottobre dalle ore 5:00 alle ore 8:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00;
    - e) il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti e dovrà essere completamente spento di volta in volta;
    - f) il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose.
  9. E' consentita l'accensione di fuochi in occasioni festive particolari e coerenti con le tradizioni locali solo previa autorizzazione comunale e potranno essere utilizzati solo residui di origine vegetale di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), del D.Lgs 152/2006. Il sito deve essere adeguatamente sorvegliato sino al completo spegnimento. Al termine dell'evento il sito deve essere ripulito e tutti i residui sia della combustione, che gli eventuali rifiuti devono essere allontanati e correttamente smaltiti.
  10. E' consentita l'accensione di fuochi per la preparazione e cottura di cibi solo presso strutture adeguate tipo barbecue. Ogni altra accensione al di fuori di tali infrastrutture è vietata.

#### **Art. 66 - Strade private e vicinali**

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade private o interpoderali, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.
2. Le strade vicinali, di cui all'art 3 comma 52 del C.d.S., sono assimilate dall'art. 2 del C.d.S. alle strade comunali e pertanto risultano soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche.

### **CAPO III - AMBITI RURALI EDIFICATI E RICOVERI PER ANIMALI**

#### **Art. 67 - Case rurali**

1. Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad uso civile abitazione e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti.
2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case rurali, sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico.
3. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico sanitarie ed edilizie previste per le abitazioni urbane.
4. Nei casi in cui non sia disponibile acqua fornita attraverso l'acquedotto pubblico, l'approvvigionamento idrico per le case rurali è effettuato tramite pozzi o sorgenti, che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.
5. L'acqua di pozzo o di sorgente deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

#### **Art. 68 - Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali**

1. Le acque reflue domestiche provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dal Regolamento Comunale di Fognatura applicando preferenzialmente la tecnologia della fitodepurazione.
2. Lo smaltimento delle acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche, deve essere autorizzato ai sensi della Normativa vigente in materia di scarichi.

#### **Art. 69 - Norme generali sui fabbricati rurali strumentali**

1. Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinate all'esercizio dell'attività produttiva agricola: fabbricati connessi alle attività di agriturismo, abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ricoveri per animali, fienili, concimaie funzionali all'esercizio dell'attività produttiva agricola, locali di

deposito, locali per la vendita e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali .

2. Fatte salve le norme urbanistiche comunali, i nuovi fabbricati rurali strumentali devono essere realizzati in modo da essere adeguatamente separati dai fabbricati destinati ad uso abitativo.
3. Possono costituire eccezione alla regola di cui al comma 2 del presente articolo i fabbricati rurali adibiti alla trasformazione e vendita diretta di prodotti agricoli, che possono essere realizzati in adiacenza alle costruzioni adibite ad uso abitativo.
4. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche nutrizionali e sanitarie.
5. Le aperture dei locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.
6. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.

#### **Art. 70 - Allevamenti a carattere familiare e domestico - Igiene dei ricoveri**

1. Sono allevamenti a carattere familiare gli animali allevati per autoconsumo e/o integrazione al reddito familiare.
2. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed urbanistiche vigenti, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:
  - a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
  - b) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
  - c) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
  - d) non provocare odori e disagi nei dintorni della struttura;
  - e) garantire protezione e benessere agli animali;
3. Onde prevenire allevamenti abusivi, non è consentita la detenzione di più di cinque cani adulti.
4. Per altre particolari tipologie d'allevamento e/o detenzione (es. equini, animali esotici, ecc.), al di fuori dei piccoli animali domestici, sarà obbligatoria la richiesta d'autorizzazione al Sindaco e saranno considerati dall'autorità competente per ogni singolo caso.
5. Le colonie feline sono regolate dalla L.R. 20/2012 e s.m.i..
6. Per gli animali elencati nelle norme CITES, è vietata la detenzione.

#### **Art. 71 - Allevamenti familiari in zone residenziali**

1. Nelle zone A - B - C nel vigente strumento urbanistico comunale sono ammessi gli allevamenti di tipo familiare preesistenti (per preesistenti s'intendono quegli allevamenti che

alla data di approvazione del presente Regolamento abbiano già comunicato al Servizio Veterinario l'avvio di allevamento per autoconsumo ai sensi del D.Lgs 158/2006).

2. Non è ammessa la nuova realizzazione di allevamenti di tipo familiare ad eccezione di quanto disposto dal successivo comma 3.
3. Nelle Zone urbanistiche residenziali del territorio comunale sarà consentito il mantenimento di allevamenti preesistenti che comportino un numero limitato di capi avicoli e/o cunicoli non superiore a 10 purché mantenuti in idonee condizioni igieniche e che non diano luogo ad inconvenienti igienico-sanitari e molestie per odori e rumori agli abitanti vicini.

**Art. 72 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare**

1. I nuovi fabbricati costituenti ricoveri zootecnici, per l'allevamento delle diverse specie animali, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di igiene del lavoro, dalle norme minime per la protezione delle diverse specie animali e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e di benessere degli animali nonché in conformità alla legislazione in materia ambientale, quando la realizzazione dei suddetti fabbricati richieda una valutazione di impatto ambientale.
2. I nuovi ricoveri zootecnici, nonché le concimaie ed altri manufatti per la raccolta/stoccaggio deiezioni animali devono essere realizzati nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale Generale di seguito denominate N.T.A., del D.P.Reg. n. 03/Pres. del 11/01/2013 e s.m.i., dei vincoli di inedificabilità sussistenti nelle fasce di rispetto stradale previste dal C.d.S. e devono essere realizzati ad una distanza minima di 25 m dalle abitazioni e dai relativi accessori alla residenza, e di 5 m dai confini della altrui proprietà privata.
3. La costruzione di nuovi ricoveri zootecnici è subordinata all'acquisizione dei provvedimenti permissivi previsti dalla legge urbanistica della Regione Friuli Venezia Giulia, L.R. 19/2009 e s.m.i..
4. I ricoveri zootecnici, fermo restando quanto previsto dal citato art. 54 del D.P.R. 19 Marzo 1956 n. 303, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata, e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni.
5. I locali dei ricoveri zootecnici devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili.
6. Fatte salve le N.T.A. ed eventuali norme speciali in materia, i ricoveri zootecnici devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti parametri:
  - a) altezza minima dei ricoveri: 3 m;
  - b) volume specifico minimo di 20 mc di ambiente per capo bovino o bovino equivalente (*1 bovino = 1 bufalino = 1 equino = 3 vitelli o 3 giovani bufali o 3 puledri = 7 ovini o 7 caprini = 50 tacchini o 50 anatidi = 100 polli o altre 100 specie avicole = 100 conigli*).

7. Ai fini di una corretta profilassi sanitaria, gli ovini ed i caprini possono essere tenuti, nello stesso ricovero, insieme ai bovini e bufalini, solo se aventi lo stesso livello sanitario.
8. E' vietato allevare gli animali da cortile, i colombiformi ed altre specie di uccelli nei ricoveri di bovini, ovini, caprini.
9. Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero.
10. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta ad autorizzazione del Comune che la rilascia previo parere favorevole dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria, per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio veterinario territorialmente competente per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

#### **Art. 73 - Divieto di attivazione di allevamenti**

1. Nelle zone omogenee di territorio indicate con le lettere A (centro storico) - B (di completamento) - C (di espansione) - H (commerciale) - D (industriale), nel vigente strumento urbanistico comunale, è vietato allevare le seguenti specie animali: suini; ovini; caprini; bovini; equini.

#### **Art. 74 - Nuovi recinti per gli animali**

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 20 m dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.

#### **Art. 75 - Depositi di foraggi e insilati**

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati, fatte salve le N.T.A., devono distare almeno 20 metri dalle abitazioni del proprietario del deposito ed almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi e dai relativi accessori alla residenza.
2. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.

#### **Art. 76 - Ricoveri per animali - Letamai**

1. Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di letamai, con capacità proporzionata ai capi ricoverati; devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.
2. I letamai, le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in generale tutti i depositi di effluenti di allevamento devono essere posti ad almeno 25 m dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile e comunque a valle dello stesso.
3. I letamai e le concimaie ed in generale tutti i depositi di effluenti di allevamento devono rispettare le caratteristiche previste entro il D.P.Reg. n. 03/Pres. del 11/01/2013 e s.m.i..

#### **Art. 77 - Igiene delle stalle da latte**

1. Le stalle per vacche lattifere devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e il deposito dei recipienti e di adeguati servizi igienici per il personale addetto alla mungitura.
2. Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, di cui al R.D. 09.05.1929 n. 994, sarà attiguo alla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque verso un pozzetto esterno munito di chiusura idraulica, pareti rivestite di materiale impermeabile, lavabile fino ad un'altezza di 2 m, finestra apribile all'esterno e munita di serramenti a vetro e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti ed uno spogliatoio con doccia per i mungitori.

### **CAPO IV - INTERVENTI FITOIATRICI E UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI REFLUI**

#### **Art. 78 - Interventi fitoiatrici in ambito rurale ed urbano**

1. Il presente titolo si applica integralmente al territorio comunale per tutte le colture agrarie presenti tanto arboree che erbacee. Sono tenute al rispetto delle prescrizioni del presente titolo tutte le aziende agricole, aziende familiari o altri soggetti con produzione sia da reddito che da autoconsumo. Per quanto non previsto si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale del settore.
2. Le disposizioni del presente titolo sono ispirate e in applicazione ai principi sanciti dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs n. 150 del 14/08/2012 (che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei fitofarmaci) ed in particolare agli indirizzi impartiti agli Stati membri, i quali, tenuto conto dei necessari requisiti di igiene e incolumità pubblica, della biodiversità o dei risultati delle pertinenti analisi del rischio, assicurano che l'uso di fitofarmaci



sia ridotto al minimo o vietato in specifiche aree, favorendo, altresì, l'uso di prodotti fitosanitari a basso rischio, quali definiti nel regolamento (CE) n. 1107/2009 (relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari), nonché misure di controllo biologico.

Per “*prodotti fitosanitari*”, s'intendono: le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive e relativi coadiuvanti, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a:

- a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
- b) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
- c) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
- d) eliminare le piante indesiderate.

Per “*tempo di persistenza ambientale*”: il tempo di permanenza delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari usati o dei loro metaboliti nel terreno e sui tessuti vegetali.

Per “*intervallo di sicurezza*” o “*tempo di carenza*”: il numero minimo di giorni che deve intercorrere tra la data in cui è stato eseguito il trattamento con il prodotto fitosanitario e la data di raccolta della derrata. Qualora il trattamento venga eseguito nella fase di post-raccolta su derrate immagazzinate, l'intervallo deve intercorrere tra la data del trattamento e quella della loro commercializzazione.

Per “*tempo di rientro*”: il tempo che deve trascorrere tra il trattamento e il rientro nell'appezzamento senza indossare le protezioni adeguate (DPI: Dispositivi di Protezione Individuale).

Per “*irroratrici*”: le macchine utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, a loro volta distinte in:

- a) irroratrici a barra (con o senza manica d'aria): macchine impiegate per la distribuzione su colture erbacee;
- b) irroratrici ad aereo convenzione o atomizzatori e nebulizzatori: macchine impiegate per la distribuzione su colture arboree;
- c) impolveratrici: macchine impiegate per la distribuzione dei prodotti polverulenti (zolfo in polvere).

Per “*aree sensibili*” o “*specifiche*” (così come definite dal D.Lgs 150/2012): le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definiti all'articolo 3 del regolamento 2009/1107/CE e in ogni caso, le abitazioni, edifici pubblici, le strade ad uso pubblico, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per i bambini, le aree adiacenti alle strutture sanitarie, e colture sensibili (per esempio orti familiari) adiacenti la coltura trattata. Tutte le aree pubbliche o private devono essere preservate dalla contaminazione con i prodotti fitosanitari.

Per “*corpi idrici*”: i corsi d’acqua superficiali, i pozzi, le fonti di approvvigionamento idrico, i canali naturali.

Sono esclusi dai corpi idrici:

- a) scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, qualora risultino prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- b) adduttori d’acqua per irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- c) pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata.

### **Art. 79 - Divieti e limitazioni nell'uso dei prodotti fitosanitari**

1. Le disposizioni di seguito descritte non si applicano nei casi di organismi nocivi di recente introduzione ove siano stati disposti specifici provvedimenti o misure di emergenza da parte delle autorità competenti ovvero nel caso in cui sia necessario provvedere al contenimento di polluzioni di insetti fitofagi previo parere del competente Ispettorato Forestale.
2. Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dall’impiego dei prodotti fitosanitari nelle zone agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione con particolare riferimento a gruppi vulnerabili è previsto il divieto di utilizzo a distanze inferiori a 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici, cancerogeni, mutageni, sensibilizzanti e tossici per la riproduzione o che riportino le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64, R68 o le indicazioni di pericolo corrispondenti al Reg. (CE) n. 1272/2008.
3. Ad una distanza inferiore di 50 m, qui definita come “*distanza di sicurezza*”, i prodotti fitosanitari sopra elencati, non possono essere utilizzati nelle aree prossime a:
  - a) parchi e giardini pubblici;
  - b) campi sportivi;
  - c) aree ricreative;
  - d) cortili e aree verdi facenti parte di plessi scolastici, scuole dell’infanzia, asili nido, centri diurni per l’infanzia;
  - e) parchi gioco per bambini;
  - f) superfici in prossimità di strutture sanitarie e istituti di cura;
  - g) sentieri natura, percorsi salute, aree di sosta e piste ciclabili.
4. Tale distanza di sicurezza può essere ridotta fino a 30 m, così come previsto al punto A.5.6 del P.A.N., purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:

#### **Trattamenti con insetticidi, fungicidi, acaricidi**

Su colture arboree:

- a. impiego di macchine a recupero di prodotto a tunnel che minimizzano l’effetto deriva;

- b. impiego di ugelli antideriva che minimizzano l'effetto deriva;
- c. presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, oppure di una barriera antideriva artificiale equivalente, tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri;
- d. presenza di rete ombreggiante (es. rete antinsetto) che arriva fino a terra;
- e. utilizzo di sistemi di regolazione della direzione di flusso d'aria (es. convogliatori d'aria a torretta, manichette flessibili o deflettori posizionati nella parte superiore di macchine con disposizione degli ugelli a raggiera, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria);
- f. utilizzo di sistemi per la regolazione della quantità d'aria (es. utilizzo di atomizzatori con ventola spenta oppure deflettori per l'esclusione parziale del flusso d'aria) in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria;
- g. esecuzione dei trattamenti negli ultimi 20 metri da trattare, indirizzando il getto irrorato esclusivamente verso l'interno dell'appezzamento;
- h. in alternativa alle soluzioni sopra descritte, l'utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) almeno negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando esclusivamente la miscela verso l'interno dell'appezzamento;
- i. uso di coadiuvanti antideriva.

#### **Su colture erbacee**

- a) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, oppure di una barriera antideriva artificiale equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura da trattare;
- b) utilizzo di barre irroratrici equipaggiate con manica d'aria;
- c) utilizzo di barre irroratrici provviste di ugelli antideriva nonché dotate di ugello asimmetrico di fine barra;
- d) utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva (trattamenti per il diserbo localizzato sotto chioma);
- e) in alternativa alle soluzioni sopra descritte, l'utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) almeno negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando esclusivamente la miscela verso l'interno dell'appezzamento;
- f) uso di coadiuvanti antideriva.

#### **Art. 80 - Disposizioni sull'utilizzo di prodotti fitosanitari in ambito urbano**

1. Lungo le strade pubbliche e ad uso pubblico, nei parchi, nei giardini pubblici, nei campi sportivi, nelle aree ricreative o di gioco per bambini, nei cortili ed aree verdi all'interno di plessi scolastici o adiacenti a strutture sanitarie è vietato l'impiego di prodotti fitosanitari.

La manutenzione in tali aree dovrà essere eseguita mediante interventi di tipo fisico e/o meccanico.

2. E' fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento e/o con temperatura dell'aria superiore a 30 °C.
3. Sono esclusi dal precedente comma gli interventi di irrorazione che riguardano alberi da frutto e viti ad eccezione dei casi e le modalità previste dall'art. 86 (Salvaguardia di insetti pronubi) del presente Regolamento.

#### **Art. 81 - Modalità per un corretto impiego di prodotti fitosanitari**

1. E' raccomandabile che gli utilizzatori di prodotti fitosanitari effettuino la regolazione delle attrezzature irroranti in base alle caratteristiche delle colture da trattare con particolare riferimento al volume da utilizzare, alla direzione e alla velocità del getto d'aria.
2. Assicurarsi che durante il trattamento non siano presenti persone e/o animali nelle immediate vicinanze dell'area trattata e all'occorrenza, sospendere immediatamente il trattamento.
3. I trattamenti devono essere effettuati con una bassa intensità del vento al fine di contenere l'effetto deriva e secondo quanto previsto in etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato.

#### **Art. 82 - Disposizioni a tutela dell'agricoltura biologica**

1. Gli abilitati all'uso di prodotti fitosanitari sono tenuti ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica e adeguatamente segnalati con uno o più evidenti cartelli recanti la scritta "Agricoltura biologica", si verificino sconfinamenti del prodotto fitosanitario impiegato.

#### **Art. 83 - Distanze di sicurezza a tutela delle acque**

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici e corsi d'acqua, l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze.
2. E' comunque vietato l'uso di prodotti fitosanitari su tutti i terreni che, per la loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenze, presenza di acque superficiali, ecc. possano costituire un canale diretto di immissione delle sostanze tossiche o nocive all'interno degli ambienti tutelati.
3. Al fine di prevenire fenomeni di erosione e di dilavamento e favorire il consolidamento naturale delle scarpate, è vietato l'uso di fitosanitari tra strade e terreni agricoli ovvero nelle scarpate dei fossi e dei canali. Per l'eliminazione e il controllo delle erbe infestanti in tali siti è consentito il solo uso di mezzi meccanici, fisici e/o manuali.

#### **Art. 84 - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti**

1. La preparazione delle miscele nonché le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, sono vietate su vie e piazze pubbliche o aperte al pubblico nonché nelle vicinanze di corsi d'acqua, pozzi, fossi e fontane.
2. Durante la circolazione su strada a uso pubblico, gli atomizzatori devono essere spenti.
3. Il lavaggio delle attrezzature per la preparazione e distribuzione dei prodotti fitosanitari, con particolare riguardo ai serbatoi, deve essere condotto senza causare un'esposizione, anche non intenzionale dell'ambiente ai prodotti fitosanitari; le acque di lavaggio devono essere raccolte e riutilizzate nei successivi trattamenti.
4. Alla fine di ogni trattamento, eventuali residui della miscela dovranno essere raccolti e riutilizzati sulla stessa coltura. Le acque di lavaggio del serbatoio e dei tubi devono essere aggiunte ai residui oppure lasciate nel serbatoio e riutilizzate sempre su colture per le quali il prodotto è registrato. Ove non dovesse essere possibile riutilizzare la miscela residua e le acque di lavaggio, le stesse devono essere raccolte in adeguati contenitori in materiale resistente agli urti e alle sostanze corrosive, e dovranno essere conferite alle ditte autorizzate allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
5. Il rifornimento del serbatoio delle attrezzature irroranti deve essere eseguito con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a evitare qualsiasi immissione di miscele nei corpi idrici o nelle reti degli acquedotti; in particolare è vietato il rifornimento dei serbatoi con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili. L'acqua potabile, in assenza di altra fonte di approvvigionamento, deve essere prelevata da altra cisterna non contaminata da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.
6. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici e la qualità della distribuzione e quindi, di ridurre le conseguenze degli effetti negativi sull'ambiente, è obbligatorio il controllo funzionale di tutte le macchine a uso professionale.

#### **Art. 85 - Sconfinamento di miscele contenenti prodotti fitosanitari**

1. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di miscele sul fondo altrui, è fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di inagibilità e del periodo di carenza dei prodotti fitosanitari impiegati.

#### **Art. 86 - Salvaguardia di insetti pronubi**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. 6/2010 e del Decreto n. 18 del 26/3/2012 del Servizio Fitosanitario e Chimico dell'ERSA, è vietato intervenire con trattamenti di difesa con insetticidi (fatta eccezione per quelli a base esclusivamente di *Bacillus thuringiensis*) ed acaricidi nonché con trattamenti per il controllo delle infestanti con l'utilizzo di erbicidi nel periodo della fioritura delle colture agrarie ed ornamentali, comprese le alberate stradali, fenologicamente definito dall'apertura del primo fiore e fino a completata caduta dei petali;

2. Nel medesimo periodo della fioritura, così come definito al comma 1, gli interventi per il controllo di avversità crittogamiche o batteriche delle colture agrarie ed ornamentali possono essere effettuati utilizzando esclusivamente prodotti fitosanitari ad attività fungicida o batteriostatica che non riportino in etichetta la frase di precauzione per l'ambiente SPe 8;
3. In ogni fase fenologica delle colture, prima dell'effettuazione di interventi insetticidi, acaricidi ed erbicidi nonché prima dell'utilizzo di ogni prodotto fitosanitario caratterizzato da mancanza di selettività nei confronti delle api e dei pronubi in genere, è obbligatorio procedere allo sfalcio delle erbe in fiore presenti nella superficie oggetto di intervento.

#### **Art. 87 - Aspersione di esche avvelenate**

1. La aspersione di esche avvelenate da parte dei privati è vietata dall'Ordinanza Ministeriale del 13 giugno 2016 "*Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati*" e s.m.i..
2. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce.
3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione sono effettuate dal Comune o da ditte specializzate mediante l'impiego di prodotti autorizzati con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate.

#### **Art. 88 - Utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici**

1. Per l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici devono essere osservate le normative di legge ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs 152/2006 e s.m.i, nel Decreto Interministeriale n. 5046 dd. 25/02/2016 e nel D.P.Reg. n.03/Pres. del 11/01/2013.
2. L'utilizzazione deve evitare l'insorgenza di qualsiasi inconveniente per gli abitanti delle case vicine. In ogni caso lo spargimento degli effluenti zootecnici non deve causare emissioni moleste all'abitato; nel caso queste si dovessero verificare, potranno essere date dalle Autorità competenti prescrizioni ulteriori riguardo all'orario e alle tecniche di spargimento.
3. All'interno delle aree urbane (definite dal P.R.G.C. come zone A, B, C) i letami e i liquami vari devono essere rivoltati entro le 12 ore dall'applicazione.
4. L'applicazione è consentita con le seguenti prescrizioni generali:
  - a) divieto di aspersione durante le piogge e nei due giorni successivi alle precipitazioni;
  - b) divieto di aspersione su superfici gelate, innevate o sature d'acqua;

- c) divieto di ristagno o ruscellamento dei liquami;
  - d) nelle aree non urbane, l'interramento da effettuarsi entro il limite massimo di due giorni successivi alla distribuzione per letame e liquami vari.
5. Il percorso dal luogo di produzione/stoccaggio al luogo di aspersione deve evitare, salvo casi di forza maggiore, il transito attraverso il centro urbano o comunque aree densamente abitate. I mezzi adibiti al trasporto delle materie prime di cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare perdite di liquame o aerosol.
  6. Il digestato derivato da centrali a biomassa è considerato in generale alla stregua di liquame, solo a seguito di separazione eventuale liquido-solido, la parte restante è considerabile alla stregua di letame.

#### **Art. 89 - Concimazione o ammendamento con materiali fermentescibili e putrescibili**

1. Lo spargimento su suolo scoperto a scopo di concimazione o ammendamento di materiale fermentescibile o putrescibile di qualunque natura è ammesso solamente per materiali stabilizzati o compostati e rispondenti alle caratteristiche previste dalle norme di legge. La vuotatura dei letamai e delle concimaie deve essere eseguita evitando in ogni modo lo spargimento di materiale o di liquidi durante le operazioni di travaso e di trasporto; devono essere inoltre prese tutte le precauzioni per evitare rischi alla salute pubblica, sviluppo di odori e diffusione di aerosol.

#### **Art. 90 - Compostaggio domestico della componente organica dei rifiuti solidi urbani**

1. Per compostaggio domestico si intende il trattamento della frazione organica dei rifiuti prodotti in famiglia e costituita, a titolo esemplificativo, da resti di cucina, scarti vegetali del giardino, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc., con utilizzo del compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici.
2. L'ubicazione delle strutture di compostaggio, come di seguito meglio definite, può avere luogo presso le abitazioni di residenza, nell'ambito dell'area di pertinenza dell'edificio occupato, in un fondo adiacente o non adiacente purché di proprietà evitando di creare disagi ai vicini e comunque nel rispetto di quanto indicato nel seguito.
3. Tipologia di strutture di compostaggio:
  - a. composter: contenitore prefabbricato, solitamente in materiale plastico, destinato specificatamente al compostaggio domestico;
  - b. concimaia ad uso domestico;
  - c. interrata: buca di profondità massima pari a 50 cm con fondo drenante, opportunamente coperta e delimitata;
  - d. in elevazione: struttura delimitata, ottenuta assemblando preferibilmente laterizi alveolari e rivestimento interno con telo di "tessuto/non tessuto", T.N.T., (tipo juta), fondo drenante ed adeguata copertura;
4. Il sito di compostaggio con uso della concimaia va realizzato evitando disagi ai vicini, a distanza non inferiore a 2 m dai confini di proprietà, e comunque a non meno di 5 metri dai fabbricati residenziali.

5. Qualora l'installazione delle strutture di compostaggio sia di pregiudizio al mantenimento del decoro dei fondi sulla quale sono installate, i proprietari dovranno evitare la proliferazione di insetti e l'infestazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica, provvedendo alla pulizia dell'area allo scopo di garantire il mantenimento decoroso della medesima e al fine di evitare qualsiasi tipo di inconveniente. In tal senso, il Comune si riserva la facoltà di obbligare il proprietario del fondo all'eliminazione dell'inconveniente anche mediante la rimozione, se necessario, della struttura di compostaggio stessa.
6. In generale valgono le seguenti prescrizioni tecniche:
  - a. il compostaggio domestico deve avvenire in luogo preferibilmente all'ombra di siepi o alberi caducifoglie in modo da non essere esposto alla radiazione solare diretta durante l'estate e d'inverno beneficiare del calore del sole;
  - b. il materiale compostabile va miscelato periodicamente allo scopo di favorire i processi di trasformazione biologica;
  - c. nel caso di composter in materiale plastico si consiglia l'apertura di ulteriori fori per facilitare il ricircolo d'aria evitando la creazione di zone anossiche;
  - d. nel caso di concimaie familiari si consiglia l'aggiunta di materiali grossolani, qualora disponibili, quali trucioli, cippato, piccoli rami ecc. al fine di favorire la creazione di vie di ricircolo dell'aria;
  - e. al fine di facilitare l'avvio dei processi biologici è consigliabile ricoprire il materiale fresco con una palata di terra al fine di favorire l'inoculo di microrganismi decompositori;
  - f. la massa in decomposizione non deve mai seccarsi e pertanto è da valutare la necessità di fornire acqua al sistema di compostaggio soprattutto nel caso di composter;
  - g. nel caso delle concimaie familiari è consigliato predisporre una copertura con telo nero al fine di favorire il riscaldamento della massa fino a temperature comprese tra 50°C - 80°C, facendo attenzione che la massa non si secchi, in quel caso è da valutare un apporto d'acqua o la temporanea rimozione del telo al fine di umidificarla mediante l'acqua piovana;
  - h. I contenitori per il compostaggio domestico devono essere mantenuti in perfetta efficienza e funzionalità, seguendo attentamente le istruzioni d'uso, al fine di non produrre odori molesti.

#### **Art. 91 - Divieti di utilizzazione dei letami e dei liquami**

1. L'utilizzo dei letami e dei liquami è disciplinato dagli artt. 4 e 5 del D.P.Reg. n.03/Pres. del 11/01/2013 e s.m.i..

#### **Art. 92 - Riutilizzo di fanghi di depurazione civile e industriale**

1. E' fatto obbligo di segnalazione preventiva all'autorità comunale della data e delle modalità di aspersione per riutilizzo di fanghi di depurazione civile e industriale, e comunque, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.



### **Art. 93 - Depositi di foraggi e insilati**

1. I depositi di foraggi ed insilati devono rispettare i parametri presenti nei vigenti Piano Regolatore Generale Comunale e Regolamento edilizio.
2. I depositi di insilati devono essere dotati di pozzetto di raccolta del colaticcio di adeguata capacità, ed avere le caratteristiche previste nel D.M. 19 aprile 1999 “Approvazione del codice di buona pratica agricola”. I depositi di insilati devono inoltre garantire assoluta impermeabilità delle strutture (basamento e pareti) e facilità di riempimento e di prelevamento dell’insilato, senza rischi di rottura della platea e in condizioni di assoluta sicurezza per gli addetti alle diverse operazioni.
3. In caso di bisogno temporaneo e in situazione di emergenza è ammesso il telo impermeabile per impedire il contatto fra il suolo e gli acidi di fermentazione.
4. Al fine di prevenire la diffusione di insetti molesti (es. zanzara tigre), è fatto divieto d’utilizzare pneumatici usati per l’ancoraggio delle coperture degli insilati.

## **CAPO V - TUTELA DEI CORSI D’ACQUA**

### **Art. 94 - Corpi idrici - definizioni e censimento**

1. Ai fini del presente Capo, si indicano le presenti definizioni:
  - a) Ciglio di sponda: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
  - b) Alveo inciso: porzione della regione fluviale associata ad un corso d’acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
  - c) Sponda: alveo di scorrimento non sommerso;
  - d) Argine: rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi;
  - e) Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
  - f) Adduttori d’acqua per l’irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
2. Alla data di approvazione del presente Regolamento, per l’individuazione dei corpi idrici privati, presenti nel territorio comunale, si fa riferimento alle tavole della Carta Tecnica Regionale. Il censimento e la classificazione dei corpi idrici privati, approvati dalla Giunta Comunale, saranno allegati al presente Regolamento in una fase successiva all’approvazione del Regolamento stesso.

3. Per quanto attiene la classificazione dei corpi idrici pubblici, ed in riferimento alle regole per il loro controllo, gestione, valorizzazione, manutenzione ed eventuale regime autorizzativo, si fa riferimento alla L.R. 11/2015 (*Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque*).

#### **Art. 95 - Distanze per fossi, canali ed alberi e piantagioni a ciclo breve**

1. Chiunque abbia intenzione di scavare scoline, fossi o canali presso il confine di proprietà privata deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità della scolina, fosso o del canale, salvo accordo tra i proprietari dei fondi limitrofi per la realizzazione degli stessi in condivisione a confine; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'articolo 891 del Codice Civile.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma 1 del presente articolo va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del C.d.S., che in ogni caso non può essere inferiore a 3 metri.
3. Fatte salve le norme dei commi 6 e 7 del presente articolo, le distanze da osservare per mettere a dimora alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del Codice Civile.
4. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, come aggiornato al DPR 28.09.2012 n. 198 e al D.L. 179/2012 la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicando le distanze fissate dall'articolo 892 del Codice Civile.
5. Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del Codice Civile.

#### **Art. 96 - Divieti per fossi e canali**

1. Nei fossi e nei canali privati è vietato:
  - a) realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
  - b) ingombrare l'alveo con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti o materiale di qualsiasi specie con l'intento di ostruire il normale deflusso delle acque o indurne una variazione della direzione di deflusso;
  - c) immettere scarichi se non regolarmente autorizzati;
  - d) immettere le acque reflue depurate salvo specifica autorizzazione in materia di scarichi;
  - e) eseguire piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossi privati di scolo al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque;

- f) ridurre il volume d'invaso originario dei fossi e realizzare tombinamenti, che potranno essere consentiti per l'accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà, ecc.) o in caso di riconosciute ragioni di tutela della pubblica incolumità.

#### **Art. 97 - Irrigazione**

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale e pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

#### **Art. 98 - Prelievo di materiale litoide per uso personale**

1. L'autorizzazione al prelievo per uso personale di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie o ciottoli del demanio idrico, per usi domestici e senza finalità commerciali, sui corsi d'acqua di qualunque classe, è rilasciata, fatti salvi i diritti dei terzi, dal Comune a favore degli abitanti residenti, per una quantità annuale massima di 20 metri cubi per ciascun nucleo familiare ai sensi dell'art. 29 della L.R. 11/2015.

#### **Art. 99 - Prelievo di materiale legnoso fluitato**

1. Il prelievo di materiale legnoso fluitato dagli alvei dei corsi d'acqua, dalle sponde e dalle aree golenali demaniali è consentito nel rispetto dell'art. 33 della L.R. 11/2015.

#### **Art. 100 - Deflusso delle acque**

2. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 Luglio 1904, n. 523).
3. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.
4. Nel caso in cui, in un fosso collettore privato, vengano recapitate anche delle acque meteoriche provenienti dalla viabilità e/o proprietà pubblica, spetta al Comune la manutenzione del fosso collettore in oggetto.

### **Art. 101 - Scarico nei fossi**

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali D.Lgs 152/2006 è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversa dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

## **CAPO VI - SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEL BOSCO, DEI BOSCHETTI E DELLE SIEPI E SENTIERISTICA**

### **Art. 102 - Definizione di bosco, siepe, filare, albero di pregio, prato stabile**

1. Per la definizione di bosco si fa riferimento agli artt. 6 e 7 della L.R. 9/2007 e s.m.i.
2. Si considera siepe ogni formazione arborea e/o arbustiva lineare della larghezza, determinata dalla proiezione delle chiome alla base, non inferiore a 4,0 m.
3. Per filare s'intende la successione mono o plurispecifica di piante arboree e/o arbustive non rientranti nei parametri minimi di siepe.
4. Ai sensi della L.R 9/2005 per prato stabile naturale s'intende le formazioni erbacee che vegetano su terreni che non hanno subito dissodamento mediante aratura od erpicatura e sono mantenuti attraverso la sola operazione di sfalcio e l'eventuale concimazione.
5. Per albero di pregio s'intende ogni elemento arboreo rispondente almeno a una delle seguenti caratteristiche:
  - a. l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie;
  - b. gli alberi che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
  - c. i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale;
  - d. gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
  - e. gli alberi individuati quali alberi monumentali ai sensi della L. 10/2013.
6. Con apposito censimento saranno individuati gli alberi di pregio presenti nel territorio del Comune di Moggio Udinese.
7. Nelle more della redazione del censimento di cui al comma 7, gli alberi monumentali individuati ai sensi della L. 10/2013, risultano individuati quali alberi di pregio a far data dall'approvazione dell'atto che riconosce le loro caratteristiche di monumentalità e ne dispone la tutela.

### **Art. 103 - Gestione del bosco**

1. E' vietata la riduzione della superficie del bosco mediante sradicamento o deceppamento delle componenti arboree o arbustive facenti parte delle relative superfici senza preventiva autorizzazione fatti salvi i casi di cui all'art. 60 (Mantenimento e cura dei terreni).
2. Il taglio dovrà avvenire, oltre che con le modalità riportate nel Regolamento forestale approvato con D.P.REG. 28 dicembre 2012 n. 274, osservando le seguenti disposizioni generali:
  - a) il taglio dovrà essere eseguito in prossimità del colletto ed in modo da non compromettere il ricaccio della ceppaia;
  - b) il taglio deve essere eseguito adottando gli accorgimenti necessari al fine di non danneggiare le piante ed il novellame presenti;
  - c) l'allestimento e lo sgombero dei prodotti del taglio devono essere effettuati in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare la rinnovazione presente o in via di insediamento;
  - d) nel caso di taglio di esemplari di abete rosso da aprile a settembre, lo sgombero dovrà avvenire entro 15 giorni dall'abbattimento al fine di contrastare la diffusione di insetti xilofagi;
  - e) i residui della lavorazione devono essere allontanati o concentrati in cumuli a monte delle ceppaie o degli esemplari arborei restanti;
  - f) devono essere tenuti liberi dai residui delle lavorazioni le depressioni, gli alvei e le fasce di 3,00 m dalle strade.
3. Per quanto riguarda la gestione delle foreste di proprietà del Comune di Moggio Udinese si rimanda allo specifico Piano di Gestione Forestale ed ai relativi progetti di riqualificazione forestale-ambientale o alle relative dichiarazioni di taglio ove previste.

### **Art. 104 - Gestione degli alberi di pregio**

1. Ogni intervento che possa alterare lo stato di salute degli alberi di pregio è soggetto ad autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale previa consultazione vincolante del Corpo Forestale Regionale;
2. E' vietato l'abbattimento degli alberi di pregio, nonché il danneggiamento della loro chioma, del fusto o dell'apparato radicale. Entro 5,0 m dalla base del fusto, sono, altresì, vietati lo sversamento di sostanze fitosanitarie, l'impermeabilizzazione o la compattazione del terreno.
3. L'abbattimento degli alberi di pregio è consentito, previa autorizzazione da parte del Sindaco, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico comunale, il quale, nei casi particolari, potrà richiedere un parere ed eventuali indicazioni tecniche al competente Ispettorato Forestale. Trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, qualora non fosse pervenuta al richiedente indicazione contraria si potrà procedere al taglio nei seguenti casi:
  - a. nel caso di morte evidente della pianta,
  - b. interventi di pubblico interesse per i quali le soluzioni alternative all'abbattimento comportino danni ambientali o paesaggistici maggiori o nel caso di alberi posti ad

una distanza da edifici esistenti inferiore a 5 m o comunque tale da causare danni alle murature o alle coperture degli edifici, qualora i danni considerati non siano altrimenti rimediabili con potature o interventi di ordinaria manutenzione dell'edificio.

4. Inoltre si potrà procedere immediatamente al taglio degli alberi di pregio nel caso di interventi urgenti nei confronti della pubblica incolumità.

#### **Art. 105 - Nuovi impianti arborei**

1. I nuovi impianti arborei e arbustivi in ambito rurale dovranno essere eseguiti con l'impiego di specie autoctone adatte alle caratteristiche del luogo.
2. E' vietata la realizzazione di impianti monospecifici del tipo robinieti (*Robinia pseudoacacia*).
3. Chi vuole impiantare o sostituire nuovi alberi presso i confini di proprietà deve osservare le distanze stabilite dall'art. 892 C.C..

#### **Art. 106 - Gestione prati stabili**

1. La gestione dei prati stabili deve essere ottemperata in accordo alla legge regionale L.R.9/2005 e successive modifiche.

#### **Art. 107 - Ambiti naturali tutelati**

1. All'interno degli ambiti di tutela ambientale valgono i regolamenti specifici propri dei piani attuativi, fatti salvi i comportamenti che il presente regolamento persegue come illeciti.

#### **Art. 108 - Sentieristica CAI e locale**

1. E' fatto divieto di imbrattare, rovinare o manomettere in qualunque modo la segnaletica sentieristica.
2. La realizzazione di segnavia con la combinazione di colori bianco-rosso è utilizzabile solo per i segnavia di sentieri mantenuti e registrati dal Club Alpino Italiano.
3. La realizzazione di segnavia con la combinazione di colori giallo-rosso è utilizzabile solo per la delimitazione delle proprietà forestali.
4. Per la realizzazione di segnavia su sentieristica locale (non C.A.I.), con colorazioni differenti da quelle di cui ai commi 2 e 3, è necessaria la preventiva comunicazione al Comune relativa alla colorazione scelta ed i tratti di sentiero interessati.
5. I segnavia realizzati con vernice devono essere apposti in quantità adeguata per assicurare nel contempo una inequivocabile segnalazione dell'andamento del sentiero ed un decoro ambientale.

6. Le recinzioni confinanti con sentieri devono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza minima di 2,5 m misurati dal piano del sedime calpestabile.

## TITOLO IV - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 109 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative**

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n. 571 e dalla L.R. n.4/2003 art.7.

### **Art. 110 - Contestazione e notificazione**

1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dall'accertamento.

### **Art. 111 - Pagamento in misura ridotta**

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. E' demandato alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento degli importi previsti all'art. 116 del presente Regolamento.

### **Art. 112 - Rapporto e procedimento ingiuntivo**

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al funzionario responsabile del Servizio di Polizia Locale con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.
2. Entro il termine di 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire funzionario responsabile del Servizio di Polizia Locale scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.
3. Il funzionario responsabile del Servizio di Polizia Locale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone



obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

4. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge 24.11.1981 n. 689.

**Art. 113 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino e/o adeguamento dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive**

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:
  - a. sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata;
  - b. del ripristino dello stato dei luoghi;
  - c. adeguamento dello stato dei luoghi in conformità al presente regolamento;
  - d. di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.

**Art. 114 - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze**

1. Fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 113 del presente Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nel caso di recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
2. La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

**Art. 115 - Inottemperanza all'ordinanza**

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 50,00 ed € 500,00.

## Art. 116 - Classificazione delle sanzioni

### SANZIONI FASCIA N. 1

Le violazioni agli articoli saranno punite con la seguente pena pecuniaria:  
**da € 25,00 a € 150,00 - Oblabile in via breve con € 0,00**

### SANZIONI FASCIA N. 2

Le violazioni agli articoli saranno punite con la seguente pena pecuniaria:  
**da € 50,00 a € 300,00 - Oblabile in via breve con € 00,00**

### SANZIONI FASCIA N. 3

Le violazioni agli articoli saranno punite con la seguente pena pecuniaria:  
**da € 100,00 a € 600,00 - Oblabile in via breve con € 200,00**

### SANZIONI FASCIA N. 4

Le violazioni agli articoli saranno punite con la seguente pena pecuniaria:  
**da € 250,00 a € 1.500,00 - Oblabile in via breve con € 500,00**

**SAR:** dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzione amministrativa accessoria e dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o di rimozione di opere.

**NS:** non sanzionabile.

**TAC:** Trasferimento degli atti all'Autorità Competente qualora l'attività afferisca alla sfera di competenza di altri Enti.

## TITOLO I - GENERALITÀ

Art.	Denominazione articolo	Fascia sanzione	Sanzione accessoria
1	Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione	NS	
2	Espletamento del Servizio di Polizia	NS	
3	Ordinanze	NS	
4	Norme transitorie	NS	

## TITOLO II - AMBITI URBANI

### CAPO I - NORME GENERALI PER GLI AMBITI URBANI

Art.	Denominazione articolo	Fascia sanzione	Sanzione accessoria
5	Poteri dell'Amministrazione	NS	

<b>6</b>	Sicurezza e decoro	1	
<b>7</b>	Aeromodelli e droni	4	
<b>8</b>	Volantinaggio e distribuzione di materiali divulgativi	2	SAR
<b>9</b>	Negozi per soli adulti	2	SAR
<b>10</b>	Divieto di abbandono e divieto di aggancio dei velocipedi a manufatti stradali	2	
<b>11</b>	Luminarie	1	
<b>12</b>	Addobbi e festoni	1	
<b>13</b>	Decoro e sicurezza degli edifici	2	
<b>14</b>	Minaccia di rovina di fabbricati	4	SAR
<b>15</b>	Cataste di legna e orti	1	SAR
<b>16</b>	Esposizione di panni e tappeti	1	
<b>17</b>	Pulizia dei portici	2	SAR
<b>18</b>	Verde pubblico	1	SAR
<b>19</b>	Sgombero neve	1	
<b>20</b>	Rami, siepi e alberi	1	
<b>21</b>	Pozzi, cisterne e vasche	1	
<b>22</b>	Recinzioni	2	
<b>23</b>	Oggetti mobili	1	
<b>24</b>	Caravan, auto-caravan, roulotte, tende, carri abitazione	3	

## CAPO II - ATTIVITÀ, SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI

<b>Art.</b>	<b>Denominazione articolo</b>	<b>Fascia sanzione</b>	<b>Sanzione accessoria</b>
<b>25</b>	Raccolte di materiali e vendite di beneficenza	NS	
<b>26</b>	Accattonaggio	3	
<b>27</b>	Campeggio	2	
<b>28</b>	Estensione del divieto di fumo	2	
<b>29</b>	Locali di intrattenimento e svago	2	SAR
<b>30</b>	Mestieri girovaghi e venditori/rappresentanti a domicilio	2	

## CAPO III - IGIENE E PUBBLICA INCOLUMITÀ

<b>Art.</b>	<b>Denominazione articolo</b>	<b>Fascia sanzione</b>	<b>Sanzione accessoria</b>
<b>31</b>	Pulizia e igiene	1	
<b>32</b>	Conferimento dei rifiuti	2	
<b>33</b>	Verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto	1	

#### CAPO IV - EMISSIONI RUMOROSE

Art.	Denominazione articolo	Fascia sanzione	Sanzione accessoria
34	Attività e lavorazioni rumorose	2	SAR
35	Emissioni rumorose derivanti da spettacoli e intrattenimenti	2	
36	Strumenti musicali e pubblicità sonora	2	
37	Uso di dispositivi antifurto	1	
38	Sosta o fermata di veicoli a motore	1	

#### CAPO V - DISPOSIZIONI SUGLI ANIMALI

Art.	Denominazione articolo	Fascia sanzione	Sanzione accessoria
39	Detenzione dei cani all'interno di proprietà private	2	SAR
40	Circolazione di cani nelle vie o in luoghi aperti al pubblico	1	
41	Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali	TAC	
42	Accertamento e smaltimento di animali morti	TAC	

#### TITOLO III - AMBITI RURALI

##### CAPO I - PROPRIETÀ AGRICOLA, PASCOLO, CACCIA, PESCA E APICOLTURA

Art.	Denominazione articolo	Fascia sanzione	Sanzione accessoria
43	Divieto di ingresso nei fondi altrui	1	
44	Ingresso nei fondi altrui per l'esercizio della caccia e della pesca	3	SAR/TAC
45	Esercizio della caccia, della pesca, raccolta di funghi, lumache e rane	NS	
46	Esercizio dell'apicoltura	1	
47	Frutti e piante cadute su fondi altrui	NS	
48	Spigolature, rastrellature, raspollature	1	
49	Regolamentazione del pascolo vagante	2	
50	Sanzioni per pascolo abusivo	2	
51	Attraversamento del territorio con mandrie e greggi	2	
52	Pascolo su beni demaniali comunali	2	
53	Allevamento allo stato brado	2	
54	Pascolo in ore notturne	2	
55	Animali di terzi sorpresi nei propri fondi	1	
56	Colture agrarie ed allevamenti animali. Limitazioni.	2	
57	Distanze di rispetto nell'esercizio delle lavorazioni agricole	1	

**CAPO II - ACCENSIONE DI FUOCHI, VIABILITÀ RURALE, MANUTENZIONI E PREVENZIONE DI MALATTIE ALLE PIANTE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI**

<b>Art.</b>	<b>Denominazione articolo</b>	<b>Fascia sanzione</b>	<b>Sanzione accessoria</b>
<b>58</b>	Decoro paesaggistico		
<b>59</b>	Lotti non edificati di aree urbanizzate	2	SAR
<b>60</b>	Mantenimento e cura dei terreni	2	SAR
<b>61</b>	Misure di protezione contro la diffusione di organismi nocivi alle piante. Obbligo di comunicazione.	1	
<b>62</b>	Norme per la prevenzione della diffusione ed il contenimento delle specie vegetali esotiche invasive.	1	SAR
<b>63</b>	Norme per la prevenzione della diffusione della zanzara tigre	1	
<b>64</b>	Accensione di fuochi	3	
<b>65</b>	Abbruciamento di materiale vegetale	1	
<b>66</b>	Strade private e vicinali	NS	

**CAPO III - AMBITI RURALI EDIFICATI E RICOVERI PER ANIMALI**

<b>Art.</b>	<b>Denominazione articolo</b>	<b>Fascia sanzione</b>	<b>Sanzione accessoria</b>
<b>67</b>	Case rurali	NS	
<b>68</b>	Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali	3	SAR
<b>69</b>	Norme generali sui fabbricati rurali strumentali	NS	
<b>70</b>	Allevamenti a carattere familiare e domestico. Igiene dei ricoveri.	1	SAR
<b>71</b>	Allevamenti familiari in zone residenziali	1	SAR
<b>72</b>	Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare	1	SAR
<b>73</b>	Divieto di attivazione di allevamenti	3	SAR
<b>74</b>	Nuovi recinti per gli animali	2	SAR
<b>75</b>	Deposito di foraggi ed insilati	2	SAR
<b>76</b>	Ricoveri per animali. Letamai.	1	SAR
<b>77</b>	Igiene delle stalle da latte	2	SAR

**CAPO IV - INTERVENTI FITOIATRICI E UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI REFLUI**

<b>Art.</b>	<b>Denominazione articolo</b>	<b>Fascia sanzione</b>	<b>Sanzione accessoria</b>
<b>78</b>	Interventi fitoiatrici in ambito rurale e urbano	3	

79	Divieti e limitazioni nell'uso dei prodotti fitosanitari	1	
80	Disposizioni sull'utilizzo di prodotti fitosanitari in ambito urbano	2	
81	Modalità per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari	2	
82	Disposizioni a tutela dell'agricoltura biologica	TAC	
83	Distanze di sicurezza a tutela delle acque	TAC	
84	Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti	3	
85	Sconfinamento di miscele contenenti prodotti fitosanitari	1	
86	Salvaguardia di insetti pronubi	2	
87	Aspersione di esche avvelenate	3	SAR
88	Utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici	2	
89	Concimazione o ammendamento con materiali fermentescibili e putrescibili	2	
90	Compostaggio domestico	1	SAR
91	Divieto di utilizzazione dei letami	2	TAC
92	Riutilizzo di fanghi di depurazione civile e industriale	4	TAC
93	Depositi di foraggi e insilati	2	SAR

#### CAPO V - TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Art.	Denominazione articolo	Fascia sanzione	Sanzione accessoria
94	Corpi idrici. Definizioni e censimento	NS	
95	Distanze per fossi, canali ed alberi e piantagioni a ciclo breve	1	SAR
96	Divieti per fossi e canali	2	SAR
97	Irrigazione	1	
98	Prelievo di materiale litoide per uso personale	TAC	
99	Prelievo di materiale legnoso fluitato	TAC	
100	Deflusso delle acque	TAC	
101	Scarico nei fossi	TAC	

#### CAPO VI - SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEL BOSCO, DEI BOSCHETTI, DELLE SIEPI E SENTIERISTICA

Art.	Denominazione articolo	Fascia sanzione	Sanzione accessoria
102	Definizione di bosco, boschetto, siepe, filare, albero di pregio, prato stabile	NS	
103	Gestione del bosco	TAC	
104	Gestione degli alberi di pregio	3	

<b>105</b>	Nuovi impianti arborei	1	
<b>106</b>	Gestione prati stabili	TAC	
<b>107</b>	Ambiti naturali tutelati	NS	
<b>108</b>	Sentieristica	2	

**Art. 117 - Entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio comunale.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.
3. Si danno per richiamate e riportate tutte le leggi e le norme citate nel presente regolamento.
4. Le norme contenute nel presente regolamento di Polizia rurale ed i riferimenti normativi presenti, si devono intendere sostituiti ed abrogati dalle nuove norme di Legge che saranno introdotte dopo l'approvazione del regolamento stesso.

Moggio Udinese, 6 luglio 2018

IL SINDACO  
f.to ing. Giorgio FILAFERRO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Martino DEL NEGRO